

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale 1

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

90/422/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1990, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica 9

90/423/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi 13

90/424/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario 19

90/425/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno 29

Prezzo: 12,— ecu

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

Sommario (segue)

90/426/CEE:	
★ Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi	42
90/427/CEE:	
★ Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi	55
90/428/CEE:	
★ Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi	60
90/429/CEE:	
★ Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina	62

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2377/90 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la somministrazione di medicinali veterinari ad animali destinati alla produzione di alimenti può comportare la presenza di residui negli alimenti ottenuti dagli animali così trattati;

considerando che in seguito al progresso scientifico e tecnico è diventato possibile rilevare la presenza di tenori sempre più bassi di residui di medicinali veterinari negli alimenti; che è pertanto necessario stabilire limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per tutti i prodotti alimentari di origine animale, tra cui la carne, il pesce, il latte, le uova e il miele;

considerando che per tutelare la salute pubblica i limiti massimi di residui devono essere stabiliti in base a principi generalmente riconosciuti di valutazione dell'innocuità, tenendo conto di eventuali altre valutazioni scientifiche dell'innocuità delle sostanze in questione effettuate da organizzazioni internazionali, in particolare nel Codex Alimentarius, o, qualora tali sostanze siano usate per altri scopi, da altri comitati scientifici istituiti nella Comunità;

considerando che l'impiego di medicinali veterinari ha un importante ruolo nella produzione agricola; che la fissazione di limiti massimi di residui faciliterà la commercializzazione dei prodotti alimentari di origine animale;

considerando che la fissazione, da parte degli Stati membri, di differenti limiti massimi di residui può ostacolare la libera circolazione dei prodotti alimentari e degli stessi medicinali veterinari;

considerando che è di conseguenza necessario definire una procedura che consenta di stabilire limiti massimi di residui di medicinali veterinari a livello comunitario, basandosi su una valutazione scientifica unica di massima qualità;

considerando che la necessità di limiti massimi di residui stabiliti a livello comunitario è riconosciuta nelle norme della Comunità riguardanti il commercio degli alimenti di origine animale;

considerando che occorre adottare disposizioni per la fissazione sistematica di limiti massimi di residui per le nuove sostanze aventi azione farmacologica destinate ad essere somministrate agli animali da produzione alimentare;

considerando che occorre anche adottare disposizioni per la determinazione dei limiti massimi di residui per le sostanze già correntemente impiegate in medicinali veterinari somministrati ad animali da produzione alimentare; considerando tuttavia che, vista la complessità dell'argomento ed il gran numero di sostanze in questione, occorreranno provvedimenti transitori di lunga durata;

considerando che, previa valutazione scientifica da parte del comitato per i medicinali veterinari, i limiti massimi di residui devono essere stabiliti con una procedura rapida che garantisca una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri tramite il comitato istituito dalla direttiva 81/852/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme ed ai protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/20/CEE ⁽⁵⁾; che una procedura d'urgenza risponde anche alla necessità di garantire un rapido riesame di qualsiasi limite che risulti insufficiente a tutelare la sanità pubblica;

⁽¹⁾ GU n. C 61 del 10. 3. 1989, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 273.

⁽³⁾ GU n. C 201 del 7. 8. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 34.

considerando che le reazioni immunologiche provocate con medicinali in genere non si distinguono da quelle naturali e non hanno alcun effetto sui consumatori di alimenti di origine animale;

considerando che le informazioni necessarie a valutare l'innocuità dei residui andrebbero presentate conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 81/852/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «residui di medicinali veterinari»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, siano esse principi attivi, eccipienti e prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangano negli alimenti ottenuti da animali cui sia stato somministrato il medicinale veterinario in questione;
- b) «limite massimo di residui»: la concentrazione massima di residui risultante dall'uso di un medicinale veterinario (espressa in mg/kg o µg/kg sulla base del peso vivo) che la Comunità può ammettere che sia consentita legalmente o riconosciuta accettabile negli o sugli alimenti.

Esso è stabilito sulla base del tipo e del quantitativo del residuo considerato esente da rischi tossicologici per la salute umana secondo il criterio della dose giornaliera accettabile (DGA), o sulla base di una DGA temporanea che utilizzi un fattore di sicurezza supplementare. Tiene anche conto di altri rischi pertinenti per la pubblica sanità e di aspetti di tecnologia alimentare.

Nello stabilire un limite massimo di residui (LMR) si tiene conto anche dei residui presenti negli alimenti di origine vegetale e/o provenienti dall'ambiente. Inoltre si può ridurre il LMR per renderlo conforme alle buone prassi nell'impiego dei medicinali veterinari, nella misura in cui sono disponibili metodi analitici pratici.

2. Il presente regolamento non si applica ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre una immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità.

Articolo 2

L'elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari e per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui forma oggetto dell'allegato I, che viene adottato secondo la procedura prevista all'articolo 8. Salva disposizione contraria dell'articolo 9, eventuali modifiche dell'allegato I vengono adottate con identica procedura.

Articolo 3

Nei casi in cui, in seguito alla valutazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari, non risulti necessario per la tutela della sanità pubblica stabilire un limite massimo di residui, la sostanza in questione viene inclusa in un elenco che forma oggetto dell'allegato II, che viene adottato secondo la procedura prevista all'articolo 8. Salva disposizione contraria dell'articolo 9, eventuali modifiche dell'allegato II vengono adottate con identica procedura.

Articolo 4

Per una sostanza farmacologicamente attiva impiegata in medicinali veterinari alla data di entrata in vigore del presente regolamento potrà essere adottato un limite massimo di residui provvisorio purché non vi sia motivo di ritenere che i residui nella concentrazione prospettata per la sostanza in questione rappresentino un rischio per la salute del consumatore. Un limite massimo di residui provvisorio è valido per un periodo di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Quest'ultimo può essere prorogato una sola volta eccezionalmente, per un periodo non superiore a due anni, se ciò si rivela necessario per completare gli studi scientifici in corso.

In circostanze eccezionali potrà essere adottato un limite massimo di residui provvisorio anche per una sostanza farmacologicamente attiva non impiegata precedentemente in medicinali veterinari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché non vi sia motivo di ritenere che i residui nella concentrazione prospettata per la sostanza in questione rappresentino un rischio per la salute del consumatore.

L'elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati stabiliti limiti massimi di residui provvisori forma oggetto dell'allegato III, che viene adottato secondo la procedura prevista all'articolo 8. Salva disposizione contraria dell'articolo 9, eventuali modifiche dell'allegato III vengono adottate con identica procedura.

Articolo 5

Nel caso in cui si dimostri impossibile stabilire un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva impiegata in medicinali veterinari, a causa del fatto che i residui della stessa in alimenti di origine animale costituiscono un rischio per la salute del consumatore indipendentemente dal limite fissato, la sostanza di cui trattasi viene inclusa in un elenco che forma oggetto dell'allegato IV, che viene adottato secondo la procedura prevista all'articolo 8. Salva disposizione contraria dell'articolo 9, eventuali modifiche dell'allegato IV vengono adottate con identica procedura.

La somministrazione delle sostanze menzionate nell'allegato IV ad animali destinati alla produzione d'alimenti è vietata nell'intera Comunità.

Articolo 6

1. Per ottenere che venga inclusa nelle allegati I, II o III una nuova sostanza farmacologicamente attiva che sia:

- destinata ad essere impiegata in medicinali veterinari da somministrare ad animali da produzione alimentare, e
- destinata ad essere immessa sul mercato di uno o più Stati membri che non hanno precedentemente autorizzato l'impiego di tale sostanza per gli animali da produzione alimentare,

il responsabile della commercializzazione presenta una domanda alla Commissione. Tale domanda deve contenere le informazioni ed i dati di cui all'allegato V ed essere conforme ai principi stabiliti nella direttiva 81/852/CEE.

2. Dopo aver verificato, entro 30 giorni, che la domanda sia stata presentata in debita forma, la Commissione sottopone la stessa immediatamente all'esame del comitato per i medicinali veterinari istituito dall'articolo 16 della direttiva 81/852/CEE. Il comitato designa uno dei suoi membri come relatore e lo incarica di effettuare una valutazione della domanda stessa.

3. Entro 120 giorni dalla data in cui la domanda è stata deferita al comitato per i medicinali veterinari, la Commissione elabora, tenendo conto delle osservazioni formulate dai membri del comitato, un progetto delle misure da prendere. Qualora le informazioni presentate dal responsabile della commercializzazione risultino insufficienti per consentire l'elaborazione di tale progetto, egli può essere invitato a sottoporre ulteriori informazioni all'esame del comitato. Il relatore aggiorna il rapporto di valutazione sulla base delle ulteriori informazioni pervenute.

4. Entro 90 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione prepara un progetto delle misure da adottare che viene immediatamente comunicato agli Stati membri ed al responsabile della commercializzazione. Entro ulteriori 60 giorni quest'ultimo può, qualora lo richieda, presentare chiarimenti orali o scritti all'esame del comitato per i medicinali veterinari. Su domanda del richiedente la Commissione può prorogare questo termine.

5. Entro ulteriori 60 giorni la Commissione presenta il progetto delle misure da prendere al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai medicinali veterinari, istituito dall'articolo 2 ter della direttiva 81/852/CEE, ai fini dell'applicazione della procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 7

1. Alle sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l'uso in medicinali veterinari alla data in cui entra in vigore il presente regolamento si applicano i paragrafi da 2 a 6.

2. Previa consultazione del comitato per i medicinali veterinari la Commissione pubblica un calendario dei lavori per l'esame di dette sostanze, indicando il termine ultimo per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato V.

I responsabili della commercializzazione dei medicinali veterinari in questione garantiscono che vengano presentate alla Commissione entro i termini prescritti tutte le informazioni del caso, conformemente a quanto disposto dall'allegato V ed ai principi enunciati nella direttiva 81/852/CEE. Le autorità competenti degli Stati membri sottopongono ogni altra informazione pertinente alla Commissione.

3. Dopo aver verificato, entro 30 giorni, che le informazioni siano state presentate in debita forma, la Commissione sottopone le stesse immediatamente all'esame del comitato per i medicinali veterinari, che dà un parere entro un periodo di 120 giorni, rinnovabile. Quest'ultimo designa uno dei suoi membri come relatore e lo incarica di effettuare una valutazione di dette informazioni.

4. Tenendo conto delle osservazioni formulate dai membri del comitato per i medicinali veterinari, la Commissione elabora, entro un periodo massimo di 30 giorni, un progetto delle misure da prendere. Qualora le informazioni presentate dal responsabile della commercializzazione siano insufficienti a consentire d'elaborare tale progetto, esso potrà essere invitato a sottoporre entro un determinato termine ulteriori informazioni all'esame del comitato. Il relatore aggiorna il rapporto di valutazione sulla base delle ulteriori informazioni pervenute.

5. Il progetto delle misure da prendere viene comunicato immediatamente dalla Commissione agli Stati membri ed al responsabile della commercializzazione che ha sottoposto alla Commissione le informazioni del caso entro i termini stabiliti conformemente al paragrafo 2. Il responsabile può, qualora lo richieda, presentare chiarimenti orali o scritti al comitato per i medicinali veterinari.

6. La Commissione sottopone immediatamente il progetto delle misure da prendere al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai medicinali veterinari, ai fini dell'applicazione della procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 8

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai medicinali veterinari viene investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo ovvero a richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia a maggioranza qualificata; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato ovvero in mancanza di parere la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se entro tre mesi dalla data in cui gli sono state presentate le proposte il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 9

1. Qualora uno Stato membro ritenga, in seguito alla disponibilità di nuove informazioni o ad un riesame delle informazioni esistenti, che occorra urgentemente modificare una disposizione contenuta negli allegati da I a IV per tutelare la salute dell'uomo o degli animali e richieda di conseguenza un intervento rapido, esso può temporaneamente sospendere sul suo territorio l'applicazione della disposizione di cui trattasi. In tal caso esso notifica immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione i provvedimenti adottati, corredandoli di una motivazione.

2. La Commissione esamina al più presto i motivi addotti dallo Stato membro in questione e consulta gli Stati membri in seno al comitato per i medicinali veterinari, dopodiché emette il proprio parere e prende le opportune misure; il responsabile della commercializzazione può essere invitato a presentare al comitato chiarimenti orali o scritti. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri delle misure eventualmente prese. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure della Commissione entro un termine di 15 giorni da tale notifica. Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, adottare una decisione differente entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è stato investito della questione.

3. Qualora ritenga necessario modificare le disposizioni in questione degli allegati da I a IV per risolvere le difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della pubblica sanità, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 10 al fine di adottare tali modifiche. Lo Stato membro che ha adottato provvedimenti ai sensi del paragrafo 1 può mantenere in vigore gli stessi fino a che il Consiglio o la Commissione abbiano preso una decisione secondo la procedura summenzionata.

Articolo 10

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai medicinali veterinari viene investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo ovvero a richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone a comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia a maggioranza qualificata; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato ovvero in mancanza di parere la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se entro 15 giorni dalla data in cui gli sono state sottoposte le proposte il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 11

Le modifiche che risultino eventualmente necessarie per adeguare l'allegato V al progresso scientifico e tecnico vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 2 quater della direttiva 81/852/CEE.

Articolo 12

Dopo le modifiche agli allegati I, II, III oppure IV la Commissione pubblica al più presto una sintesi della valutazione dell'innocuità delle sostanze in questione, effettuata dal comitato dei medicinali veterinari. La natura riservata di eventuali dati oggetto di proprietà industriale viene rispettata.

Articolo 13

Gli Stati membri non possono vietare né impedire che sul loro territorio vengano posti in circolazione alimenti d'origine animale originari degli altri Stati membri adducendo come motivo che essi contengono residui di medicinali veterinari, qualora la quantità di tali residui non superi i limiti massimi di residui stabiliti negli allegati I o III, ovvero qualora la sostanza in questione figurì nell'elenco dell'allegato II.

Articolo 14

A partire dal 1° gennaio 1997 la somministrazione ad animali da produzione alimentare di medicinali veterinari contenenti sostanze farmacologicamente attive non menzionate negli allegati I, II o III è vietata all'interno della Comunità, eccezione fatta per il caso di prove cliniche

autorizzate dalle competenti autorità nazionali previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscano un rischio per la salute umana.

Articolo 15

Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'applicazione della normativa comunitaria che vieta di usare

nell'allevamento di bestiame determinate sostanze con azione ormonale.

Nessuna disposizione del presente regolamento pregiudica le misure prese dagli Stati membri per impedire l'impiego non autorizzato di medicinali veterinari.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

ALLEGATO I

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stabiliti limiti massimi di residui

(Elenco da redigere secondo la procedura prevista all'articolo 8)

ALLEGATO II

Elenco delle sostanze non soggette ad un limite massimo di residui

(Elenco da redigere secondo la procedura prevista all'articolo 8)

ALLEGATO III

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati stabiliti limiti massimi provvisori

(Elenco da redigere secondo la procedura prevista all'articolo 8)

ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali non può essere stabilito alcun limite massimo

(Elenco da redigere secondo la procedura prevista all'articolo 8)

ALLEGATO V

Informazioni e dati da includere nella domanda di fissazione del limite massimo di residui di sostanze farmacologicamente attive usate nei medicinali veterinari**1. Particolari amministrativi**

- 1.1. Nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del responsabile dell'immissione sul mercato del (dei) medicinale(i) veterinario (veterinari) in questione.
- 1.2. Nome del (dei) medicinale(i) veterinario (veterinari).
- 1.3. Composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi, con menzione del nome comune internazionale raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (qualora tale nome esista).
- 1.4. Autorizzazione alla produzione, se esiste.
- 1.5. Autorizzazione alla commercializzazione, se esiste.
- 1.6. Riepilogo delle caratteristiche del (dei) medicinale(i) veterinario (veterinari) redatto conformemente all'articolo 5 bis della direttiva 81/851/CEE.

2. Identità della sostanza

- 2.1. Denominazione comune internazionale.
- 2.2. Denominazione dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).
- 2.3. Denominazione del Chemical abstract service (CAS).
- 2.4. Classificazione:
 - terapeutica,
 - farmacologica.
- 2.5. Sinonimi ed abbreviazioni.
- 2.6. Formula di struttura.
- 2.7. Formula molecolare.
- 2.8. Peso molecolare.
- 2.9. Grado d'impurità.
- 2.10. Composizione qualitativa e quantitativa delle impurità.
- 2.11. Descrizione delle proprietà fisiche:
 - punto di fusione,
 - punto di ebollizione,
 - tensione di vapore,
 - solubilità in acqua e solventi organici espressa in g/l, con indicazione della temperatura,
 - densità,
 - spettri di rifrazione, rotazione, ecc.

3. Studi tossicologici

- 3.1. Studi tossicologici a breve termine.
- 3.2. Studi tossicologici a lungo termine.
- 3.3. Studi sulla riproduzione.
- 3.4. Studi sulla teratogenicità.
- 3.5. Studi sulla mutagenicità.
- 3.6. Studi sulla cancerogenicità.
- 3.7. Studi degli effetti immunologici.
- 3.8. Studi degli effetti microbiologici.
- 3.9. Effetti negli esseri umani.
- 3.10. Altri effetti biologici.

4. *Studi sul metabolismo e sui residui*
 - 4.1. Assorbimento, distribuzione, escrezione e trasformazioni biologiche.
 - 4.2. Determinazione dei residui, inclusi i metodi di analisi dei residui.
 - 4.3. Tolleranze massime esistenti per i residui.

 5. *Conclusioni*
 - 5.1. Livello corrispondente all'assenza di effetti tossicologici.
 - 5.2. Stima provvisoria della dose giornaliera accettabile per l'uomo.
 - 5.3. Stima dei tenori massimi di residui ammissibili negli alimenti, con specificazione dei residui in questione.
 - 5.4. Metodi di analisi di routine che possono essere utilizzati dalle autorità competenti per l'individuazione dei residui.
 - 5.5. Ulteriori informazioni:
 - richieste;
 - desiderabili.

 6. *Riferimenti bibliografici*

 7. *Relazione degli esperti*
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina enzootica

(90/422/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 88/406/CEE ⁽⁴⁾, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ⁽⁶⁾, istituisce garanzie sanitarie comuni per quanto concerne la leucosi bovina enzootica, applicabili a talune categorie di bovini destinati agli scambi intracomunitari, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 4 della direttiva 88/406/CEE, devono essere presentate proposte intese a fissare i criteri che consentano il riconoscimento di uno Stato membro, o di parte del territorio di uno Stato membro, come indenne da leucosi bovina enzootica e le condizioni da soddisfare per il mantenimento di tale qualifica, nonché le norme applicabili agli scambi a partire da tali regioni;

considerando che da indagini effettuate finora risulta che taluni Stati membri e talune regioni sono indenni da leucosi bovina enzootica; che occorre definire, su base comunitaria,

le modalità per determinare tali zone e le condizioni da rispettare per il loro mantenimento come zone indenni, nonché le norme applicabili agli scambi;

considerando che è necessario concedere agli Stati membri un termine supplementare per conformarsi alle esigenze della direttiva 64/432/CEE così modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 lettera s), è sostituito dal testo seguente:

«s) Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A.»

2) All'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«t) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfi i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B.»

3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

«e) oltre al requisito di cui alla lettera d), se sono di età superiore a 12 mesi e qualora provengano da una regione o da uno Stato membro che non abbia ricevuto la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica, aver reagito negativamente ad un esame individuale effettuato, in conformità dell'allegato G, capitolo II, nei 30 giorni precedenti la data del carico;»

⁽¹⁾ GU n. C 17 del 24. 1. 1990, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 205.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽⁶⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

4) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«15. In deroga ai requisiti di cui all'allegato G, capitolo I, punto B 2), uno Stato membro o una regione di uno Stato membro dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica ai sensi dell'articolo 2, lettera t), può essere autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 12, a ridurre il livello di controllo degli animali di più di 2 anni, a condizione che gli esami abbiano permesso di constatare il rispetto dei seguenti requisiti:

- almeno per 3 anni non siano stati constatati casi di leucosi bovina enzootica nella proporzione di 1 allevamento su 10 000;
- tutti gli animali che hanno reagito positivamente ad un esame di immunodiffusione siano stati abbattuti e l'allevamento sia restato in regime di restrizione fino al ripristino della sua qualifica in conformità dell'allegato G, capitolo I, punti C 1) o 2);
- tutti gli animali macellati in detto Stato membro o in detta regione abbiano subito l'ispezione post mortem di un veterinario ufficiale, che deve notificare tutti i tumori in vista di un esame di laboratorio.

Qualora una delle condizioni di cui al primo comma non sia più soddisfatta — segnatamente nel caso contemplato all'allegato G, capitolo I, punto C 3) — la Commissione, dopo aver valutato le circostanze della recrudescenza della leucosi bovina enzootica, adotta, se tale valutazione lo giustifica e secondo la medesima procedura, una decisione intesa ad annullare la decisione di deroga adottata nei confronti di detto Stato membro o della regione oppure delle regioni di tale Stato membro.»

5) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

«Tali garanzie non possono però essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro o da una regione indenni dalla leucosi bovina enzootica.»

6) All'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b) è aggiunto il comma seguente:

«Sono dispensati da tale esame gli animali provenienti da uno Stato membro, da una regione o da un'azienda indenne da leucosi bovina enzootica.»

7) Il testo attuale dell'allegato G diventa il capitolo II dell'allegato stesso; il testo del punto A 2), lettera j) del capitolo II è sostituito dal testo seguente:

«j) Spagna: Subdirección general de sanidad animal. Laboratorio de sanidad y producción animal Algete (Madrid);»

8) L'allegato della presente direttiva è inserito come capitolo I dell'allegato G.

Articolo 2

Agli articoli 2 e 5 della direttiva 88/406/CEE, la data del 1° luglio 1990 è sostituita con quella del 1° luglio 1991.

Tuttavia, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1990 ed il 30 giugno 1991, gli Stati membri che hanno qualificato tutti i loro allevamenti o parte di essi sono autorizzati, per mantenere questa qualifica, a subordinare l'introduzione di animali della specie bovina, diversi da quelli da macello, negli allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica alle esigenze seguenti:

- a) gli animali devono provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica, oppure
- b) gli animali devono essere nati ed essere stati allevati in un allevamento in cui tutti i bovini di più di 24 mesi di età al momento dell'esame e che fanno parte dell'allevamento bovino da cui gli animali provengono abbiano dato esito negativo durante gli ultimi 12 mesi ad un esame effettuato conformemente all'allegato G.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1990 per quanto concerne l'articolo 2 ed entro il 1° ottobre 1990 per quanto concerne le altre disposizioni. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

ALLEGATO

«CAPITOLO I

ALLEVAMENTI, STATI MEMBRI O REGIONI INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

A. Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica

- 1) un allevamento nel quale:
 - i) nessun caso di leucosi bovina enzootica sia stato constatato, clinicamente oppure come risultato degli esami effettuati conformemente al capitolo II, né confermato nel corso degli ultimi due anni; e
 - ii) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi abbiano, nel corso dei precedenti 12 mesi, reagito negativamente a due esami praticati conformemente al presente allegato ad un intervallo di almeno quattro mesi; e
 - iii) al termine degli esami di cui al sottopunto ii), si trovino unicamente gli animali nati in detto allevamento o che provengano da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica;e nel quale, dopo la sua qualifica, gli animali di più di 24 mesi abbiano continuato a reagire negativamente ad uno degli esami praticati conformemente al capitolo II ad un intervallo di 3 anni e le condizioni previste ai punti i) e iii) continuino ad essere soddisfatte;
- 2) un allevamento situato in uno Stato membro o in una regione indenne da leucosi bovina enzootica.

B. Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica

Uno Stato membro o una regione ai sensi dell'articolo 2, lettera o) di tale Stato membro:

- 1) nel quale o nella quale:
 - a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini siano indenni da leucosi bovina enzootica ai sensi della lettera s), oppure
 - b) da un lato, durante gli ultimi cinque anni precedenti la data di notifica della presente direttiva o durante gli ultimi tre anni successivi a tale data, non sia stato notificato né confermato in alcun modo un caso di leucosi bovina enzootica e, dall'altro, nel corso degli ultimi due anni,
 - i) i controlli estemporanei praticati in tutto il territorio conformemente al capitolo II, effettuati per un periodo di due anni su tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi in almeno il 10 % degli allevamenti abbiano dato risultati negativi; e
 - ii) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi abbiano reagito negativamente almeno una volta ad uno degli esami di cui al capitolo II;
- 2) nel quale o nella quale, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al punto 1):
 - i) ogni anno, un campione a caso con un tasso di certezza del 99 % abbia dimostrato che meno dello 0,2 % degli allevamenti era stato infettato, oppure almeno il 20 % di bovini di età superiore ai due anni abbia reagito negativamente ad uno degli esami praticati in conformità del capitolo II, e
 - ii) siano sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto A 1).

C. Sospensione della qualifica di indennità dopo l'insorgere della leucosi

- 1) Se in un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica un animale ha reagito positivamente ad uno degli esami di cui al punto ii), viene sospesa la qualifica di tale allevamento fino a quando non vengano adottate le seguenti misure:
 - i) l'animale che ha reagito positivamente e, se si tratta di una vacca, l'eventuale vitello debbono abbandonare l'allevamento ed essere macellati sotto il controllo delle autorità veterinarie;
 - ii) gli altri animali debbono essere sottoposti ad un esame sierologico individuale, che deve dare un risultato negativo, effettuato conformemente al capitolo II almeno 3 mesi dopo l'eliminazione dell'animale positivo e della sua eventuale discendenza;

- iii) un'indagine epidemiologica deve essere svolta e gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto debbono essere sottoposti alle misure di cui al punto ii).
- Tuttavia, l'autorità competente può concedere una deroga all'obbligo della macellazione del vitello di una vacca infetta, qualora il vitello sia stato separato dalla madre dopo il parto. In questo caso il vitello è sottoposto ai requisiti di cui al punto 2) ii);
- 2) se uno o più animali di un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica hanno reagito positivamente, viene sospesa la qualifica di tale allevamento fino a quando non vengano adottate le seguenti misure:
- i) gli animali infetti e, se si tratta di vacche infette — salvo deroga concessa dall'autorità competente a norma del punto 1) iii), secondo comma —, i loro eventuali vitelli devono abbandonare l'allevamento ed essere macellati sotto il controllo delle autorità veterinarie;
 - ii) gli altri animali — compresi eventualmente i vitelli degli animali infetti — di età inferiore a sei mesi debbono, previa identificazione, restare nell'azienda fino a quando non siano soddisfatte le condizioni relative agli esami di cui al punto A 1) ii);
 - iii) l'allevamento deve restare sotto controllo ufficiale fino a quando non siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui ai punti A 1) ii) e iii);
 - iv) dev'essere effettuata un'indagine epidemiologica e gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto debbono essere sottoposti alle misure di cui al punto A 1) ii);
- 3) se la leucosi bovina enzootica è stata constatata e confermata su più dello 0,2 % degli allevamenti della regione o dello Stato membro, viene sospesa la loro qualifica e, oltre alle misure di cui al punto 1) o 2), il 20 % degli altri allevamenti della regione o dello Stato membro deve essere soggetto ad uno degli esami di cui al capitolo II, entro i termini fissati al punto A 1) ii).

La qualifica viene ripristinata in caso di risultato negativo di tali esami.»

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi

(90/423/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 85/511/CEE ⁽⁴⁾ ha stabilito misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

considerando che, nell'ottica del completamento del mercato interno entro il 1° gennaio 1993, occorre modificare le misure già prese a livello comunitario per lottare contro l'afta epizootica nella Comunità; che è essenziale attuare una politica uniforme in tutta la Comunità;

considerando che da uno studio della Commissione sulla lotta contro l'afta epizootica risulta che una politica comunitaria di non vaccinazione sarebbe preferibile ad una politica di vaccinazione; che, secondo le conclusioni raggiunte, esistono pericoli sia nella manipolazione di virus in laboratorio, in quanto potrebbero venirne infettati animali locali sensibili alla malattia, sia nell'impiego del vaccino, qualora i procedimenti di inattivazione non fossero sufficienti a garantirne l'innocuità;

considerando che, dallo studio della Commissione in materia di vaccinazione, è emersa con chiarezza la necessità di abolire ufficialmente la vaccinazione contro l'afta epizootica a partire da una certa data e che questa abolizione dovrebbe essere assortita da una politica di abbattimento e distruzione totale degli animali infetti;

considerando che la decisione 88/397/CEE della Commissione, del 12 luglio 1988, che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, ha già previsto

un complesso minimo di regole da osservare in tutti gli Stati membri, quando è concessa la deroga alla distruzione totale del bestiame in un'azienda infetta;

considerando che in situazioni estreme, in cui un'epizootia minacci di propagarsi, può rendersi necessario il ricorso a una vaccinazione d'emergenza; che si devono stabilire le condizioni cui dovrà rispondere, in tal caso, detta vaccinazione;

considerando che l'adozione di una politica comunitaria uniforme in materia di lotta contro l'afta epizootica implica l'adattamento delle regole in materia di scambi intracomunitari di animali vivi e delle importazioni dai paesi terzi di animali vivi e di taluni prodotti animali;

considerando che disposizioni distinte devono istituire un regime di sostegno finanziario da erogare agli Stati membri affinché possano far fronte alle spese connesse con la macellazione, la distruzione del bestiame ed altre misure d'emergenza;

considerando che l'applicazione delle nuove misure deve essere tenuta sotto controllo dalla Commissione che presenterà ogni anno al Consiglio una relazione sull'attuazione delle stesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/511/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di apparizione di focolai di afta epizootica, indipendentemente dal tipo di virus in causa.»

2) All'articolo 5:

- a) al punto 2) sono soppresse la frase introduttiva della lettera a) «a) negli Stati membri o nelle regioni in cui la vaccinazione è vietata» e la totalità della lettera b);
- b) al punto 3) i termini «non si applica» sono sostituiti da «può non applicarsi».

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 84.⁽²⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 179.⁽³⁾ GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 44.⁽⁴⁾ GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 189 del 20. 7. 1988, pag. 25.

3) All'articolo 6:

- a) al paragrafo 1, primo comma, le parole «articolo 5, punto 2, lettera a) primo e secondo trattino e lettera b) i)» sono sostituite da «articolo 5, punto 2, primo e secondo trattino»;
- b) al paragrafo 1, secondo comma sono soppresse le parole «lettera a)»;
- c) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. In caso di ricorso al paragrafo 1, gli Stati membri applicano le misure specificate nella decisione 88/397/CEE della Commissione (*).

(*) GU n. L 189 del 20. 7. 1988, pag. 25.»

4) All'articolo 9:

- a) il testo del paragrafo 1, ultima frase è sostituito dal testo seguente:
- «La delimitazione delle zone deve tener conto delle barriere naturali, degli strumenti di controllo e dei progressi tecnologici che consentono di prevedere l'eventuale dispersione del virus nell'aria o per qualsiasi altra via, e dovrà essere riveduta, se del caso, tenendo conto di questi elementi»;
- b) il testo del paragrafo 2, primo trattino, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
- «— si deve provvedere al censimento di tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili,
- queste aziende sottoposte a censimento devono essere periodicamente oggetto di ispezione veterinaria,».

5) All'articolo 11, paragrafo 1, primo e secondo trattino, la parola «allegato» è sostituita da «allegato B».

6) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

- sia vietato l'impiego di vaccini antiaftosi,
- la manipolazione dei virus dell'afta a fini di ricerca, diagnostica e/o fabbricazione di vaccini sia effettuata solo negli stabilimenti e nei laboratori riconosciuti enumerati negli elenchi figuranti negli allegati A e B,
- il deposito, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini all'interno del territorio della Comunità siano effettuate sotto un controllo ufficiale,
- gli stabilimenti e laboratori di cui al secondo trattino siano riconosciuti solo se soddisfano le norme minime raccomandate dalla FAO per i laboratori che lavorano su virus dell'afta in vitro ed in vivo.

2. Taluni esperti veterinari della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, effettuano controlli mediante sondaggi per

verificare se i sistemi di sicurezza applicati negli stabilimenti e nei laboratori di cui agli allegati A e B siano conformi alle norme minime della FAO.

La Commissione procede almeno una volta all'anno ai detti controlli, il primo controllo deve aver luogo anteriormente al 1° gennaio 1992, e presenta, anche prima di tale data, una relazione al comitato veterinario permanente. L'elenco degli stabilimenti e dei laboratori di cui agli allegati A e B potrà essere riveduto sulla scorta di questi controlli effettuati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17, entro il 31 dicembre 1991. Questo elenco sarà aggiornato regolarmente secondo la stessa procedura.

Secondo la stessa procedura può essere decisa l'adozione di un codice uniforme di buone prassi per i sistemi di sicurezza applicati negli stabilimenti e nei laboratori di cui agli allegati A e B.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 concernenti l'impiego del vaccino antiaftoso, può essere deciso di effettuare una vaccinazione d'emergenza secondo modalità tecniche che garantiscano la totale immunità degli animali se sia stata confermata la presenza di afta epizootica ed essa minacci di propagarsi. In tal caso, le misure da prendere riguardano in particolare gli elementi seguenti:

- limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la vaccinazione d'emergenza;
- specie e età degli animali da vaccinare;
- durata della campagna di vaccinazione;
- regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico agli animali vaccinati ed ai loro prodotti;
- identificazione e registrazione particolari degli animali vaccinati;
- altri aspetti relativi alla situazione di emergenza.

La decisione di effettuare una vaccinazione d'emergenza viene presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 16, in collaborazione con lo Stato membro interessato. Tale decisione tiene conto in particolare del grado di concentrazione degli animali in determinate regioni e della necessità di proteggere razze specifiche.

Tuttavia, in deroga al primo comma, la decisione di effettuare una vaccinazione di emergenza intorno ad un focolaio può essere presa dallo Stato membro interessato, previa notifica alla Commissione, purché non siano compromessi gli interessi fondamentali della Comunità. Questa decisione verrà immediatamente riesaminata nell'ambito del comitato veterinario permanente, secondo la procedura prevista all'articolo 16.»

7) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. In attesa che siano costituite riserve comunitarie di vaccini antiaftosi, gli Stati membri sono

autorizzati a costituire riserve di antigeni in uno degli stabilimenti che figurano negli allegati.

Ai fini dell'applicazione del primo comma saranno conclusi contratti tra la Commissione ed i responsabili degli stabilimenti designati dagli Stati membri; questi contratti dovranno specificare, tra l'altro, i quantitativi delle dosi di antigeni necessari se si tiene conto della valutazione dei bisogni nell'ambito dei piani previsti all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/423/CEE (*) per un massimo di dieci sierotipi.

Al termine di questo periodo transitorio gli Stati membri sono autorizzati, sotto il controllo della Comunità, a designare gli stabilimenti per il confezionamento e l'immagazzinamento di vaccini per uso immediato per le vaccinazioni d'emergenza.

2. Anteriormente al 1° aprile 1991, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, designa un istituto specializzato, incaricato di effettuare i controlli dei vaccini e dell'immunità crociata e ne fissa le attribuzioni.

3. Anteriormente al 1° aprile 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di proposte sulle norme relative al condizionamento, alla produzione, alla distribuzione ed allo stato delle scorte di vaccini antiaftosi nella Comunità, nonché proposte relative alla costituzione di almeno due riserve comunitarie di vaccini antiaftosi.

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.»

8) L'articolo 15 è soppresso.

9) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione sull'applicazione della presente direttiva, se del caso accompagnata da proposte, riesamina la situazione entro due anni dall'adozione della direttiva 90/423/CEE (*).

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.»

10) È aggiunto un allegato A il cui testo figura in allegato alla presente direttiva. L'attuale allegato «Laboratori nazionali di afta epizootica» diventa l'allegato B.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4 bis della direttiva 64/432/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/662/CEE (2), è modificato nel modo seguente:

1) Nel primo comma, punto 1):

i) alla seconda riga, si deve leggere «vaccinazione da almeno dodici mesi e . . .»

ii) il testo della frase introduttiva della lettera B è sostituito dal testo seguente:

«B. qualora l'animale provenga da uno Stato membro che negli ultimi dodici mesi abbia praticato la vaccinazione profilattica o abbia effettuato in circostanze eccezionali la vaccinazione d'emergenza nel proprio territorio:»

iii) alla fine della lettera B e alla fine del primo comma, punto 2) è aggiunto il comma seguente:

«In questo caso, le garanzie precitate possono essere richieste per un periodo di dodici mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione di emergenza.»

2) Il testo del primo comma, punto 2), parte introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«2) gli Stati membri che praticano eccezionalmente la vaccinazione di emergenza nella totalità del proprio territorio e che ammettono la presenza nel proprio territorio di animali vaccinati subordinano l'introduzione nel proprio territorio degli animali vivi della specie bovina:»

3) Prima dell'ultimo comma è inserito il comma seguente:

«Qualora uno Stato membro sia autorizzato conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 85/511/CEE (*), modificata dalla direttiva 90/423/CEE (**), a praticare la vaccinazione d'emergenza in una parte limitata del proprio territorio, non è pregiudicato lo statuto della parte restante del territorio purché siano effettive durante dodici mesi dopo la fine delle operazioni di vaccinazione le misure di immobilizzazione degli animali vaccinati.

(*) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

(**) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.»

Articolo 3

La direttiva 72/462/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (4), è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali di cui alla presente direttiva soltanto in provenienza da paesi terzi:

a) indenni dalle seguenti malattie nei cui confronti gli animali sono ricettivi:

- da dodici mesi, da peste bovina, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da febbre catarrale ovina, da peste suina africana e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);
- da sei mesi, da stomatite vescicolare contagiosa;

b) in cui non si sia proceduto da dodici mesi a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera a), primo trattino, e nei cui confronti questi animali sono ricettivi.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(4) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

2. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel proprio territorio di animali appartenenti ad una specie sensibile all'afta epizootica provenienti dal territorio di un paese terzo solo se soddisfano le condizioni seguenti:

- 1) qualora gli animali provengano da un paese terzo indenne da afta epizootica da almeno due anni, il quale non pratichi la vaccinazione da almeno dodici mesi e non autorizzi l'ingresso nel proprio territorio di animali che sono stati vaccinati nel corso degli ultimi dodici mesi, una garanzia da cui risulti che essi non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;
- 2) qualora gli animali provengano da un paese terzo indenne da afta epizootica da almeno due anni, il quale pratichi la vaccinazione e autorizzi l'ingresso nel proprio territorio di animali vaccinati:
 - a) una garanzia secondo cui gli animali non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;
 - b) una garanzia secondo cui i bovini hanno presentato una reazione negativa ad una prova di ricerca del virus dell'afta epizootica praticata secondo il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto "Probang test");
 - c) una garanzia secondo cui gli animali hanno presentato una reazione negativa a un test sierologico praticato per accertare la presenza di anticorpi dell'afta epizootica;
 - d) una garanzia secondo cui gli animali sono stati isolati nel paese di esportazione in una stazione di quarantena per quattordici giorni sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale. A questo proposito, nessun animale introdotto nella stazione di quarantena deve essere stato vaccinato contro l'afta epizootica nei ventuno giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo;
 - e) quarantena per un periodo di ventuno giorni;
- 3) qualora gli animali provengano da un paese terzo non indenne da afta epizootica da almeno due anni:
 - a) le garanzie di cui al punto 2);
 - b) garanzie supplementari da definire secondo la procedura stabilita all'articolo 30.

Al fini dell'applicazione del presente paragrafo, un paese terzo può conservare la propria qualifica di paese indenne da afta epizootica da almeno due anni anche nel caso in cui siano stati accertati focolai della malattia in una parte limitata del territorio nazionale, a condizione che essi siano stati eradicati entro un termine inferiore a tre mesi.

3. Sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29:

- a) fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1, un elenco dei paesi terzi che sono autorizzati ad esportare animali verso la Comunità e che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2,
- b) un elenco delle stazioni di quarantena a partire da cui tali paesi possono esportare animali verso la Comunità, e

c) le eventuali garanzie supplementari che ciascuno di tali paesi può richiedere.»

2) Il testo dell'articolo 14 è modificato come segue:

- 1) al paragrafo 2 lettera a), sono soppresse le parole «afta epizootica da virus esotico»;
- 2) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1:

- a) l'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi in cui:
 - l'afta epizootica (virus A, O, C) è allo stato endemico
 - non è in uso l'abbattimento sistematico in caso di apparizione di un focolaio di afta epizootica
 - è praticata la vaccinazione

è autorizzata soltanto alle condizioni seguenti:

- i) il paese terzo o una regione di esso ha fatto oggetto di approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 29;
- ii) le carni sono state sottoposte alla maturazione, al controllo del pH, al disossamento ed all'asportazione delle principali ghiandole linfatiche.

L'importazione di interiora destinate al consumo umano è sottoposta a restrizioni in base al parere degli esperti scientifici autorizzati. Sono possibili condizioni speciali applicabili alle interiora destinate all'industria farmaceutica ed alla produzione di alimenti per animali domestici. Tali restrizioni e condizioni speciali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

b) L'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi in cui è in uso la vaccinazione contro il virus SAT o ASIA 1 dell'afta epizootica è autorizzata soltanto alle condizioni seguenti:

- i) il paese terzo ha regioni in cui non è autorizzata la vaccinazione e non si sono verificati casi di afta epizootica da dodici mesi; tali regioni saranno approvate secondo la procedura di cui all'articolo 29;
- ii) le carni sono state sottoposte a maturazione, a disossamento ed all'asportazione delle principali ghiandole linfatiche e non sono state importate nelle tre settimane successive alla macellazione;
- iii) non è autorizzata l'importazione di interiora da tali paesi.

c) L'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi:

- in cui è praticata la vaccinazione e
- che sono indenni da afta epizootica da dodici mesi,

è autorizzata in condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

d) L'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi:

- in cui non viene effettuata la vaccinazione in massa e
- che sono stati dichiarati indenni da afta epizootica,

è autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 29, conformemente alle norme applicabili per il commercio intracomunitario.

Saranno stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29 norme complementari che possono essere applicate ai paesi di cui al primo comma, lettere a) e b).»

Articolo 4

1. Gli Stati membri che praticano la vaccinazione profilattica sull'intero proprio territorio o su una parte di esso rinunciano alla vaccinazione entro il 1° gennaio 1992 e proibiscono, a decorrere dalla data in cui pongono fine alla vaccinazione, l'introduzione di animali vaccinati sul proprio territorio.

2. Tuttavia il paragrafo 1 prende effetto alla data di applicazione delle decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 85/511/CEE e all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE per quanto riguarda gli animali vivi e i prodotti di origine animale che possono essere colpiti dall'afta epizootica.

3. Se le decisioni di cui al paragrafo 2 non sono adottate entro il 30 giugno 1991 la Commissione presenterà le proposte necessarie.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro elabora un piano di allarme specificando le misure nazionali da attuare in caso di insorgenza di un focolaio di afta epizootica.

Tale piano deve consentire l'accesso agli impianti, all'attrezzatura, al personale ed a tutti i materiali appropriati, necessari per un'eliminazione rapida ed efficace del focolaio. Si dovranno precisare i bisogni in vaccini di cui lo Stato membro in questione ritiene dover disporre nel caso in cui sia stabilita di nuovo la vaccinazione d'emergenza.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 85/511/CEE, la Commissione, anteriormente al 31 dicembre 1990, stabilisce i criteri da seguire per l'elaborazione dei piani.

3. I piani elaborati nell'osservanza dei criteri previsti al paragrafo 2 vengono presentati alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 1991.

4. La Commissione esamina i piani per stabilire se essi consentano di raggiungere l'obiettivo prefisso e suggerisce allo Stato membro di procedere agli eventuali emendamenti

necessari, in particolare per motivi di compatibilità con quelli degli altri Stati membri.

La Commissione approva i piani eventualmente modificati secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 85/511/CEE.

I piani possono essere ulteriormente modificati o completati, secondo la stessa procedura, per tenere conto degli sviluppi della situazione.

5. Secondo la procedura prevista all'articolo 6 della direttiva 82/894/CEE, la Commissione, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della stessa, può istituire un sistema di allarme rapido che consenta di segnalare alla Commissione ed agli Stati membri l'insorgenza di un focolaio di afta epizootica.

Articolo 6

Per tener conto di eventuali difficoltà, in particolare nel caso di ricorso all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 85/511/CEE, che possano derivare dai passaggi dal regime esistente prima dell'applicazione della presente direttiva in uno o più Stati membri a quello istituito dalla presente direttiva ovvero qualora l'esecuzione dei piani previsti all'articolo 5 lo renda necessario, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 85/511/CEE, adottare le misure appropriate per un periodo massimo di due anni. In particolare, fatto salvo l'articolo 4, lettera a) della direttiva 64/432/CEE, sono adottate anteriormente al 1° gennaio 1991 misure per il movimento di animali che non siano stati vaccinati durante gli ultimi 12 mesi.

Articolo 7

La Commissione presenta anteriormente al 1° gennaio 1992 una relazione sulla struttura dei servizi veterinari nella Comunità.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

ALLEGATO

«ALLEGATO A

Stati membri	Stabilimenti di produzione	
	pubblici	privati
Belgio	Uccle	—
Danimarca	Lindholm	—
Germania	—	Cooper Behringwerke Bayer
Grecia	Atene	—
Francia	LCRV Alfort	Rhône-Mérieux
Irlanda	—	—
Italia	Brescia Padova Perugia	—
Lussemburgo	—	—
Paesi Bassi	Lelystad	—
Portogallo	—	—
Spagna	Madrid	Cooper Hipra Sabrino
Regno Unito	—	Cooper»

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativa a talune spese nel settore veterinario

(90/424/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli animali vivi e i prodotti di origine animale figurano nell'elenco di cui all'allegato II del trattato; che l'allevamento e la commercializzazione dei prodotti di origine animale rappresentano una fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola;

considerando che lo sviluppo razionale del settore ed il miglioramento della produttività implicano la realizzazione di azioni veterinarie intese a tutelare e a migliorare il livello di protezione sanitaria e zoosanitaria dalla Comunità;

considerando che per il conseguimento di questo obiettivo occorre prevedere un aiuto della Comunità per le azioni che sono state avviate o che lo saranno;

considerando che la Comunità deve prendere le misure destinate ad instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che in tale contesto occorre contribuire, mediante una partecipazione finanziaria della Comunità, all'eradicazione quanto più rapida possibile di qualsiasi focolaio di malattie contagiose gravi;

considerando che è altresì opportuno prevenire e ridurre, mediante misure di controllo appropriate, l'apparizione di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute dell'uomo;

considerando che la nuova politica in materia di controlli presuppone la soppressione dei controlli alle frontiere interne e l'armonizzazione del sistema di controllo per i prodotti provenienti dai paesi terzi; che è opportuno agevolare l'applicazione di questa politica tramite una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione e allo sviluppo del nuovo regime;

considerando che per l'armonizzazione delle esigenze fondamentali in materia di protezione della salute pubblica, della salute degli animali e della protezione degli animali è

opportuno prevedere la designazione di laboratori comunitari di collegamento e di riferimento nonché attuare una serie di azioni di carattere tecnico e scientifico; che è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità; che, in particolare nel settore della protezione degli animali, è utile creare una base di dati per raccogliere le informazioni necessarie e suscettibili di essere diffuse;

considerando che talune azioni comunitarie di eradicazione di alcune malattie degli animali beneficiano già di un aiuto finanziario della Comunità; che a tale proposito vanno citate la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽⁵⁾; la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85; la decisione 89/145/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1989, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (CBPP) in Portogallo ⁽⁷⁾; la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica ⁽⁸⁾, modificata dalla decisione 87/488/CEE ⁽⁹⁾; la decisione 86/649/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo ⁽¹⁰⁾, modificata dalla decisione 89/577/CEE ⁽¹¹⁾; la decisione 85/650/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna ⁽¹²⁾ e la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione ⁽¹³⁾; che è opportuno che la partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione di ciascuna delle malattie summenzionate sia fissata dalla corrispondente decisione; che tuttavia, per quanto riguarda l'azione complementare per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini prevista dalla decisione 87/58/CEE ⁽¹⁴⁾ sembra giustificato,

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.⁽⁵⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 55.⁽⁸⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.⁽⁹⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.⁽¹⁰⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5.⁽¹¹⁾ GU n. L 322 del 7. 11. 1989, pag. 21.⁽¹²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 9.⁽¹³⁾ GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.⁽¹⁴⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51.⁽¹⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 149 del 18. 6. 1990.⁽³⁾ GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 5.

per motivi di coerenza, prevedere la possibilità di aumentare il livello del contributo finanziario della Comunità fino a concorrenza del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per la macellazione degli animali;

considerando che occorre prevedere un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie degli animali; che è opportuno raggruppare in un unico titolo tutte le azioni finanziarie della Comunità relative all'eradicazione e alla sorveglianza delle malattie degli animali e comportanti spese obbligatorie a carico del bilancio della Comunità;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure d'attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a:

- azioni veterinarie specifiche,
- azioni di controllo nel settore veterinario,
- programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali.

La presente decisione non pregiudica la possibilità per taluni Stati membri di beneficiare di un contributo finanziario della Comunità superiore al 50 %, in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽¹⁾.

TITOLO I

AZIONI VETERINARIE SPECIFICHE

Articolo 2

Le azioni veterinarie specifiche comprendono:

- gli interventi d'emergenza;
- la lotta contro l'afta epizootica;
- le azioni a favore della protezione degli animali;
- la partecipazione ad azioni nazionali di eradicazione di talune malattie;
- le azioni tecniche o scientifiche.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

Capitolo 1

Interventi di urgenza

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie seguenti:

- peste bovina,
- peste dei piccoli ruminanti,
- malattia vescicolosa dei suini,
- febbre catarrale degli ovini,
- malattia di Teschen,
- peste avicola,
- vaiolo degli ovi-caprini,
- febbre della valle del Rift,
- dermatite nodulare contagiosa,
- peste equina,
- stomatite vescicolosa,
- encefalite equina virale venezuelana.

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa sotto sequestro dell'azienda dal momento in cui si sospetta la presenza della malattia, e dal momento della conferma ufficiale della presenza della malattia:

- l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la distruzione e, nel caso della peste avicola, la distruzione delle uova;
- la distruzione degli alimenti contaminati o dei materiali contaminati, nella misura in cui non possano essere disinfettati conformemente al terzo trattino;
- la pulizia e la disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda;
- la creazione di zone di protezione;
- l'applicazione di disposizioni atte ad evitare il rischio di propagazione delle infezioni;
- la fissazione di un termine da osservare prima del ripopolamento dell'azienda dopo l'abbattimento;
- l'indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori.

3. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. Non appena possibile, il comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE ⁽²⁾, in appresso denominato «comitato», esamina la situazione. Il contributo finanziario specifico della Comunità viene deter-

⁽²⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

minato secondo la procedura prevista all'articolo 41, fatte salve le misure previste nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato interessate.

4. Se, a causa dell'evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l'azione di cui al paragrafo 2, può essere adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 40, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità che potrà essere superiore al 50% previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell'adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.

5. Fatte salve le misure di sostegno dei mercati che devono essere prese nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, il contributo finanziario della Comunità, ripartito, se del caso, in più quote, deve ammontare:

- al 50% delle spese sostenute dallo Stato membro per il risarcimento dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione dell'azienda e del materiale e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati di cui al paragrafo 2, secondo trattino;
- nel caso in cui la vaccinazione sia stata decisa conformemente al paragrafo 4, al 100% delle forniture di vaccino ed al 50% delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa.

Articolo 4

1. Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili qualora sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro non sottoposto ad un programma di eradicazione della malattia conformemente alle disposizioni comunitarie si manifestino la peste suina africana e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili qualora sul territorio di uno Stato membro si manifesti la malattia di Newcastle.

Tuttavia non sarà accordato nessun contributo finanziario della Comunità per la fornitura del vaccino o l'esecuzione della vaccinazione, salvo che la Commissione decida, secondo la procedura prevista all'articolo 41, di autorizzare il ricorso alla vaccinazione a talune condizioni e per un periodo ed una regione limitati.

Articolo 5

1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 41, di aggiungere all'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, una malattia esotica che deve essere dichiarata obbligatoriamente e che è suscettibile di costituire un pericolo per la Comunità.

2. L'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1 può essere completato, secondo la procedura prevista all'articolo 41, in funzione dell'evoluzione della situazione, al fine di inclu-

dere malattie che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e malattie trasmissibili ai pesci, o modificato o ridotto per tener conto dei progressi realizzati nell'ambito delle azioni di lotta decise a livello comunitario contro talune malattie, in particolare contro la peste suina classica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere completate o modificate secondo la procedura prevista all'articolo 41, in particolare per tener conto dell'inserimento di nuove malattie nell'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, dell'esperienza acquisita o dell'adozione di disposizioni comunitarie concernenti le misure di lotta contro le malattie.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro limitrofo, di una delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 e 2 e all'articolo 11, paragrafo 1, informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure che intende adottare per proteggersi.

2. Non appena possibile, il comitato di cui all'articolo 41 esamina la situazione. Secondo la procedura prevista all'articolo 41, possono essere decise tutte le misure appropriate per far fronte alla situazione, in particolare la creazione di una zona cuscinetto vaccinale e la concessione di un contributo finanziario della Comunità a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo dell'azione intrapresa.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 definisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 7

1. La Comunità può decidere, su richiesta di uno Stato membro di far costituire dagli Stati membri scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 (vaccini, ceppi virali appropriati, siero per diagnosi) e, fatta salva la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 85/511/CEE, all'articolo 11, paragrafo 1.

2. L'azione di cui al paragrafo 1 nonché le sue modalità di esecuzione, relative in particolare alla scelta, alla produzione, al deposito, al trasporto e all'impiego di dette scorte, nonché l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 8

1. Se la comparsa o la propagazione in un paese terzo di una delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, può costituire un pericolo per la Comunità, quest'ultima può contribuire alle azioni di lotta di detto paese contro tale malattia, fornendo vaccino o finanziando l'acquisto del medesimo.

2. L'azione di cui al paragrafo 1, nonché le sue modalità di esecuzione, le condizioni a cui la stessa può essere subordinata e il livello del contributo finanziario della Comunità sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 9

1. La Commissione effettua controlli in loco in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare, sotto l'aspetto veterinario, l'applicazione delle misure previste.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e, in particolare, per garantire che gli esperti dispongano, a richiesta di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari per valutare la realizzazione delle azioni.

3. Le disposizioni generali d'attuazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, la designazione degli esperti veterinari e la procedura che questi ultimi devono seguire per elaborare la loro relazione, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 10

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 2

Lotta contro l'afta epizootica

Articolo 11

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili qualora nel territorio di uno Stato membro si manifesti l'afta epizootica.

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione dell'afta epizootica a condizione che siano immediatamente applicate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 2 e le disposizioni appropriate della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 90/423/CEE ⁽²⁾.

3. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 sono applicabili.

4. Fatte salve le misure di sostegno che devono essere prese nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati per sostenere il mercato, il contributo finanziario specifico a titolo della presente decisione è pari al 60% delle spese sostenute dallo Stato membro per:

- a) l'indennizzo dei proprietari per:
 - i) l'abbattimento e la distruzione degli animali;
 - ii) la distruzione del latte;
 - iii) la pulizia e la disinfezione dell'azienda;
 - iv) la distruzione degli alimenti contaminati e, qualora questi ultimi non possano essere disinfettati, dei materiali contaminati;
 - v) le perdite subite dagli allevatori per le restrizioni alla commercializzazione di animali d'allevamento e di ingrassamento al pascolo in seguito alla reintroduzione della vaccinazione d'urgenza, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, penultimo trattino della direttiva 85/511/CEE;
- b) l'eventuale trasporto delle carcasse verso le imprese di lavorazione;
- c) qualsiasi altra misura indispensabile all'eradicazione della malattia nel focolaio.

La Commissione definisce, secondo la procedura dell'articolo 41, la natura di queste altre misure previste alla lettera c), suscettibili di beneficiare dello stesso contributo finanziario della Comunità, nonché i casi di applicazione della lettera a), punto v).

5. Per la prima volta entro 45 giorni dalla conferma ufficiale del primo focolaio di afta epizootica e successivamente in funzione dell'andamento della situazione, il Comitato di cui all'articolo 42 esamina nuovamente la situazione. L'esame verte sulla situazione veterinaria e sulla stima delle spese già sostenute o da sostenere. A seguito di tale esame può essere adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 42, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 60% previsto al paragrafo 4. Tale decisione stabilisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità. Inoltre, al momento dell'adozione di tale decisione, possono essere prese tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato applicherà per garantire il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.

6. Tuttavia, in deroga al paragrafo 4, il contributo finanziario specifico della Comunità per le misure di cui al detto paragrafo è del 70% fino al 1° gennaio 1995.

Articolo 12

Ogni azione decisa della Comunità a favore della lotta contro l'afta epizootica all'esterno della Comunità, e particolarmente quelle decise in applicazione degli articoli 6 e 8, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

Articolo 13

Le azioni e modalità di esecuzione delle azioni di cui all'articolo 12, le condizioni cui possono essere soggette e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 42.

⁽¹⁾ GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

⁽²⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 14

La costituzione di una riserva comunitaria di vaccini anti-ftosi, prevista all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 85/511/CEE, può beneficiare di un aiuto comunitario.

Il livello del contributo comunitario e le condizioni cui detto contributo può essere subordinato sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 42.

Articolo 15

Per le azioni previste agli articoli 12, 13 e 14, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Qualora una grave epidemia di afta epizootica causi, ai sensi del presente capitolo, spese superiori agli importi stabiliti in conformità del primo comma, la Commissione prenderà le misure necessarie nell'ambito delle proprie competenze esistenti o farà le proposte necessarie all'autorità di bilancio al fine di garantire il rispetto degli impegni finanziari di cui all'articolo 11.

Le misure di cui all'articolo 11 sono considerate un intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Capitolo 3**Protezione degli animali***Articolo 16*

La Comunità partecipa all'attuazione di una politica d'informazione nel settore della protezione degli animali fornendo un contributo finanziario per:

- la creazione e lo sviluppo di un sistema che comprenda una base di dati appropriati destinata a raccogliere e conservare tutte le informazioni relative alla normativa comunitaria in materia di protezione degli animali da allevamento, la protezione degli animali durante il trasporto e la protezione degli animali da macello nonché a trasmettere tali informazioni alle autorità competenti, ai produttori e ai consumatori,
- la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della protezione degli animali.

Articolo 17

Le azioni di cui all'articolo 16, nonché le relative modalità di esecuzione e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 18

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 4**Azioni tecniche e scientifiche***Articolo 19*

La Comunità intraprende o aiuta gli Stati membri ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario.

Articolo 20

Le azioni di cui all'articolo 23 nonché le relative modalità di esecuzione e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 21

Per le azioni previste nel presente capitolo l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

TITOLO II**PROGRAMMA DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI***Articolo 22*

1. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini è fissato — fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1:

- dalla direttiva 77/391/CEE,
- dalla direttiva 82/400/CEE,
- dalla decisione 87/58/CEE.

2. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini è fissato dalla decisione 89/145/CEE.

Articolo 23

1. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della peste suina classica è fissato dalla decisione 80/1096/CEE.

2. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della peste suina africana è fissato:

- dalla decisione 86/649/CEE,
- dalla decisione 86/650/CEE,
- dalla decisione 90/217/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 24.

3. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della brucellosi ovina è fissato dalla decisione 90/242/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini ⁽¹⁾.

4. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della necrosi infettiva ematopoietica sarà fissato anteriormente al 31 dicembre 1990 nel quadro di una decisione del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della necrosi infettiva ematopoietica dei salmonidi nella Comunità.

Articolo 24

1. È intrapresa un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie che figurano nell'elenco contenuto nell'allegato. L'elenco può essere completato o modificato in funzione dell'evoluzione sanitaria della Comunità, su decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Anteriormente al 1° ottobre 1990, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i criteri comunitari applicabili all'azione prevista al paragrafo 1. Tuttavia, per le malattie per cui la Comunità ha già stabilito i criteri comunitari applicabili all'azione da svolgere, gli Stati membri possono sottoporre alla Commissione un programma conformemente al paragrafo 3, subito dopo la notifica della presente decisione.

3. Lo Stato membro interessato che sottopone un programma alla Commissione fornisce al contempo tutte le informazioni finanziarie pertinenti ed indica in particolare il costo complessivo previsto annualmente per la realizzazione del suddetto programma. Questo programma eventualmente modificato per tener conto dell'esame effettuato dalla Commissione è approvato conformemente alla procedura prevista all'articolo 41.

4. Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma e le eventuali condizioni cui detto contributo può essere subordinato sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 41.

5. Le domande di pagamento riguardano le spese sostenute dallo Stato membro interessato nel corso dell'anno civile e vengono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

6. La Commissione delibera sull'aiuto, previa consultazione del comitato.

7. In collaborazione con le competenti autorità nazionali, la Commissione effettua regolari controlli in loco per verificare la realizzazione dei programmi che beneficiano di un contributo finanziario della Comunità.

8. La Commissione informa regolarmente in proposito, almeno una volta all'anno, gli Stati membri nell'ambito del

comitato in funzione delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri interessati, le quali trasmettono alla Commissione una relazione circostanziata in occasione della presentazione delle domande di pagamento nonché, se del caso, delle relazioni presentate dagli esperti che hanno effettuato le ispezioni in loco per conto della Comunità e su designazione della Commissione.

9. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 40.

Articolo 25

1. Nonostante gli articoli 22, 23 e 24 il livello del contributo finanziario della Comunità a programmi concernenti malattie menzionate in questi articoli è stabilito dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 41, al 50% delle spese sostenute nello Stato membro indennizzando i proprietari per l'abbattimento del bestiame e per le malattie in questione.

2. Su domanda di uno Stato membro, la Commissione procede, in seno al comitato veterinario permanente, al riesame della situazione per quanto riguarda le malattie disciplinate dagli articoli 22, 23 e 24. Questo riesame riguarda sia la situazione veterinaria che la stima delle spese già sostenute o da sostenere. In seguito a questo esame è adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 42, ogni nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per l'indennizzo degli allevatori per l'abbattimento degli animali per la malattia in questione.

Al momento dell'adozione di questa decisione possono essere adottate tutte le misure necessarie che devono essere attuate dallo Stato membro interessato per assicurare il buon esito dell'azione.

Articolo 26

Il contributo annuo previsto a carico del Capitolo delle spese relative al settore agricolo del bilancio della Comunità è stimato a 70 milioni di ecu per le azioni contemplate nel presente titolo.

TITOLO III

CONTROLLI VETERINARI

Articolo 27

La Comunità contribuisce a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari:

- tramite la concessione di un aiuto finanziario a laboratori di collegamento o di riferimento,
- partecipando finanziariamente all'attuazione dei controlli intesi a prevenire le zoonosi,

(1) GU n. L 140 dell' 1. 6. 1990, pag. 123.

- partecipando finanziariamente all'attuazione della nuova politica in materia di controlli nel quadro della realizzazione del mercato interno.

Capitolo 1

Laboratori di collegamento o di riferimento

Articolo 28

1. Può beneficiare di un aiuto comunitario qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria, che svolga gli incarichi e che soddisfi i requisiti ivi previsti.
2. Le modalità per la concessione degli aiuti contemplati al paragrafo 1, le condizioni a cui essi possono essere subordinati, nonché la loro entità, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 41.
3. Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 2

Controlli per la prevenzione delle zoonosi

Articolo 29

Fin dall'applicazione di una normativa comunitaria per il controllo delle zoonosi, gli Stati membri potranno sollecitare un contributo finanziario della Comunità ai propri programmi di controllo, nell'ambito di un programma nazionale che deve essere approvato dalla Commissione conformemente alla procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 30

Lo Stato membro interessato che presenta il programma di controllo alla Commissione fornisce anche tutte le informazioni finanziarie appropriate ed indica in particolare il costo complessivo previsto annualmente per la realizzazione del suddetto programma.

Articolo 31

Il livello del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma nazionale di controllo e le eventuali condizioni cui detto contributo può essere subordinato sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 32

Ai fini del presente capitolo è applicabile l'articolo 24, paragrafi da 5 a 8.

Articolo 33

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 3

Nuova politica in materia di controlli

Articolo 34

1. Ogni Stato membro elabora un programma di scambi di funzionari competenti nel settore veterinario.
2. Nell'ambito del comitato, la Commissione procede con gli Stati membri, ad un coordinamento dei programmi di scambi.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie alla realizzazione dei programmi coordinati di scambi.
4. Ogni anno si procede in seno al comitato ad un esame dello stato di avanzamento dei programmi, in base alla relazione degli Stati membri.
5. Gli Stati membri tengono conto dell'esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambio.
6. Un aiuto finanziario della Comunità può essere accordato per la realizzazione efficace dei programmi di scambio in particolare attraverso tirocini di formazione integrativa, quali quelli contemplati all'articolo 36, paragrafo 1. L'entità del contributo finanziario della Comunità nonché le eventuali condizioni cui può essere subordinato sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 41.
7. Ai fini del presente articolo sono applicabili gli articoli 20 e 21.

Articolo 35

L'articolo 34, paragrafi 6 e 7 è applicabile ai programmi che devono essere varati nell'ambito della decisione prevista all'articolo 19 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, per organizzare i controlli veterinari alle frontiere esterne per i prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti nella Comunità.

Articolo 36

1. La Commissione può organizzare, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti, periodi di tirocinio o riunioni di perfezionamento per il personale nazionale, in particolare per quello incaricato dei controlli di cui all'articolo 35.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

2. Le modalità per l'organizzazione delle azioni di cui al paragrafo 1 nonché il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabilite dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 37

1. La creazione di sistemi d'identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell'ambito della normativa sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità.

2. Le modalità per l'organizzazione dell'azione di cui al paragrafo 1 ed il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, previa consultazione del comitato.

Articolo 38

1. Se uno Stato membro, per attuare la nuova politica di controlli richiesta dalla realizzazione del mercato interno per gli animali vivi ed i prodotti di origine animale, incontra, dal punto di vista strutturale o geografico, difficoltà in materia di personale o di infrastruttura, esso può beneficiare, a titolo transitorio, di un'assistenza finanziaria decrescente della Comunità.

2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un programma nazionale che sia inteso a migliorare il sistema di controllo vigente e che sia corredato di tutte le informazioni finanziarie appropriate.

3. Ai fini del presente articolo è applicabile l'articolo 24, paragrafi 3 e da 5 a 8.

Articolo 39

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Sono applicabili mutatis mutandis gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15.7. 1988, pag. 1.

Articolo 41

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 42

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 43

1. La decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere d'urgenza ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, è abrogata con effetto alla data di notifica della presente decisione.

La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 41, le modalità di finanziamento delle azioni di

vaccinazione contro la peste equina effettuate a decorrere dal 1° settembre 1989.

2. Tuttavia restano valide le decisioni di applicazione adottate sulla base della decisione 77/97/CEE.

Articolo 44

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.

ALLEGATO

ELENCO DELLE MALATTIE

Gruppo 1

Malattie endemiche, soggette a misure obbligatorie di lotta e/o di eradicazione obbligatoria o volontaria applicabili a livello di mandria o gregge

- Tubercolosi bovina
- Brucellosi bovina
- Rinotracheite infettiva del bovino/vaginite pustolosa infettiva (centri per la fecondazione artificiale e la raccolta di embrioni)
- Brucellosi degli ovini e dei caprini (*B. melitensis*)
- Leucosi enzootica bovina (LEB)
- Malattia di Aujeszky
- Salmonella pullorum
- Salmonella gallinarum
- Carbonchio
- Maedi-Visna e virus dell'artrite-encefalite dei caprini
- Rinotracheite infettiva del bovino/vaginite pustolosa infettiva (altri tipi di aziende)
- Morbo di Johne (paratubercolosi)
- Mycoplasma gallisepticum.

Gruppo 2

Zoonosi o epizoozia non comprese altrove

- Rabbia
 - Echinococcosi
 - Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o qualsiasi altra malattia ad evoluzione lenta.
-

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

(90/425/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità deve adottare le misure destinate ad instaurare gradualmente il mercato interno, nel corso di un periodo che si conclude il 31 dicembre 1992;

considerando che un funzionamento armonioso delle organizzazioni comuni di mercato per gli animali ed i prodotti di origine animale implica l'eliminazione di tutti gli ostacoli veterinari e zootecnici allo sviluppo degli scambi intracomunitari degli animali e prodotti considerati; che, a tal fine, la libera circolazione degli animali e dei prodotti agricoli costituisce un elemento fondamentale delle organizzazioni comuni di mercato e deve consentire uno sviluppo razionale della produzione agricola, nonché l'impiego ottimale dei fattori di produzione;

considerando che nel settore veterinario le frontiere sono attualmente utilizzate per controlli intesi a garantire la protezione della salute pubblica e della salute animale;

considerando che l'obiettivo finale è quello di limitare i controlli veterinari a luogo di partenza; che la realizzazione di questo obiettivo implica un'armonizzazione delle esigenze essenziali relative alla protezione della salute animale;

considerando che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, è opportuno, in attesa di realizzare l'obiettivo predetto, dare rilievo ai controlli da effettuare alla partenza e all'organizzazione dei controlli che possono essere eseguiti nel luogo di destinazione; che questa soluzione induce ad abbandonare la possibilità di effettuare i controlli veterinari alle frontiere interne della Comunità e che in tale contesto è giustificato il mantenimento di un certificato sanitario o di un documento di identificazione previsti dalla normativa comunitaria;

considerando che questa soluzione implica una maggiore fiducia nei controlli veterinari eseguiti dallo Stato speditore,

in particolare mediante l'instaurazione di un sistema rapido di scambio di informazioni; che è quindi necessario che lo Stato membro speditore provveda a far effettuare i controlli veterinari in modo adeguato;

considerando che nello Stato destinatario i controlli veterinari possono essere effettuati per campione nel luogo di destinazione; che, tuttavia, in caso di fondati sospetti di irregolarità, il controllo veterinario può essere effettuato durante il trasporto degli animali e dei prodotti e che è possibile mantenere nei settori non armonizzati la possibilità di una messa in quarantena;

considerando che è necessario prevedere le conseguenze di un controllo veterinario che porti alla constatazione dell'irregolarità della spedizione;

considerando che conviene prevedere una procedura per dirimere eventuali controversie relative alle spedizioni da un'azienda, un centro od un organismo;

considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che in questo settore, in particolare per motivi d'efficacia, la responsabilità deve spettare in primo luogo allo Stato speditore; che la Commissione deve poter agire, in particolare recandosi in loco ed adottando le misure adeguate alla situazione;

considerando che, per ottenere un effetto utile, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare tutti gli animali e prodotti soggetti, negli scambi intracomunitari, a condizioni veterinarie;

considerando tuttavia che nello stato attuale dell'armonizzazione ed in attesa di norme comunitarie è opportuno, per gli animali e prodotti che non sono stati oggetto di norme armonizzate, tener conto delle esigenze dello Stato destinatario, purché siano conformi all'articolo 36 del trattato;

considerando che conviene applicare le regole precitate al controllo zootecnico;

considerando che è opportuno adeguare le disposizioni della direttiva esistenti alle nuove norme stabilite dalla presente direttiva;

considerando che conviene riesaminare dette norme prima della scadenza del 1993;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'incarico di adottare le misure d'applicazione della presente

⁽¹⁾ GU n. C 225 del 31. 8. 1988, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 20.

direttiva; che, a tal fine, si devono stabilire delle procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti disciplinati dalle direttive riportate nell'allegato A o su quelli di cui all'articolo 21, primo comma e destinati agli scambi, non siano più effettuati alle frontiere, fatto salvo l'articolo 7, ma si svolgano conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano inoltre che il controllo dei documenti zootecnici sia soggetto alle norme di controllo di cui alla presente direttiva.

Non sono disciplinati nella presente direttiva il controllo del benessere degli animali durante il trasporto ed i controlli effettuati nell'ambito di missioni eseguite in modo non discriminatorio dalle autorità incaricate dell'applicazione generale delle leggi in uno Stato membro.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- 1) controllo veterinario: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante gli animali o i prodotti di cui all'articolo 1, inteso direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o animale;
- 2) controlli zootecnici: qualsiasi controllo fisico e/o qualsiasi formalità amministrativa riguardanti gli animali contemplati dalle direttive di cui al punto II dell'allegato A e intesi in modo diretto o indiretto ad assicurare il miglioramento delle razze di animali;
- 3) scambi: scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;
- 4) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ai sensi delle vigenti regolamentazioni nazionali, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B, ad eccezione degli equini, nonché l'azienda definita all'articolo 2, lettera a) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾;
- 5) centro o organismo: qualsiasi azienda che effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'articolo 1;

⁽¹⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

- 6) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o zootecnici o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;
- 7) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità competente.

CAPITOLO I

Controlli all'origine

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché possano essere destinati agli scambi soltanto gli animali e i prodotti di cui all'articolo 1 che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) gli animali ed i prodotti di cui all'allegato A devono soddisfare i requisiti posti dalle pertinenti direttive menzionate in detto allegato e gli animali ed i prodotti di cui all'allegato B devono rispettare le norme di polizia sanitaria dello Stato membro destinatario;
- b) devono provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al paragrafo 3;
- c) devono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; i sistemi nazionali di identificazione e di registrazione vanno notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

Anteriormente al 1° gennaio 1993, gli Stati membri prendono le misure appropriate per garantire che i sistemi di identificazione e di registrazione applicabili agli scambi intracomunitari siano estesi ai movimenti di animali all'interno del loro territorio;

- d) devono essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e/o dagli altri documenti previsti dalle direttive di cui all'allegato A e, per quanto riguarda gli altri animali e i prodotti, dalla regolamentazione dello Stato membro destinatario.

Tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine o, se si tratta di documenti previsti dalla legislazione zootecnica prevista nell'allegato A, parte II, dall'autorità competente, devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;

- e) gli animali ricettivi o i prodotti di animali ricettivi non devono essere originari;

- i) di aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni, conformemente alla normativa comunitaria per gli animali ricettivi o per i prodotti degli animali in questione, a causa del sospetto, dell'insorgere o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;
- ii) di un'azienda o di un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgere o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;
- iii) se destinati ad aziende, centri o organismi situati negli Stati membri che hanno ottenuto le garanzie di cui all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE o conformemente ad altre norme comunitarie equivalenti adottate o da adottare oppure in uno Stato al quale è stato riconosciuto dalla legislazione vigente lo statuto di Stato indenne per tutto il suo territorio o parte di esso, di un'azienda che non offre le garanzie che possono essere richieste da detto Stato membro per le malattie diverse da quelle elencate nell'allegato C;
- iv) se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del territorio di uno Stato membro che ha fruito delle garanzie addizionali in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE o di altre norme comunitarie equivalenti adottate o da adottare, di un'azienda, un centro o un organismo e, se del caso, di una parte di territorio che non offre le garanzie addizionali previste.

L'autorità competente del paese di origine accerta, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti del presente punto;

- f) se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, gli animali o i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione. Ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o documenti di cui alla lettera d);
- g) se gli animali o i prodotti oggetto delle direttive di cui all'allegato A soddisfano le norme comunitarie e sono destinati ad essere esportati in un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro, il trasporto deve — salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorità competente per garantire il benessere degli animali — rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio della Comunità, secondo modalità che la Commissione stabilisce deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19.

Inoltre nei casi di animali o prodotti che non soddisfano le norme comunitarie o di animali o prodotti che figurano nell'allegato B, il transito può essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito.

2. Gli Stati membri provvedono inoltre a che:

- gli animali e i prodotti di cui all'articolo 1 che sono da eliminare nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie non elencate nell'allegato C non vengano spediti nel territorio di un altro Stato membro;
- gli animali e i prodotti di cui all'allegato A o gli animali e prodotti di cui all'allegato B non vengano spediti nel territorio di un altro Stato membro se non possono essere commercializzati nel proprio territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 36 del trattato.

3. Fatte salve le funzioni di controllo assegnate al veterinario ufficiale dalla normativa comunitaria, la competente autorità sottopone a controlli le aziende, i mercati o i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi, allo scopo di accertarsi che gli animali o i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti comunitari e in particolare rispettino le condizioni previste al paragrafo 1, lettere c) e d) in materia di identificazione.

Se esiste un sospetto fondato che i requisiti comunitari non siano rispettati, la competente autorità procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, prende le misure adeguate che possono andare fino al sequestro dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione.

4. La Commissione può adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19, le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare per tener conto della specie considerata.

Articolo 4

1. Gli Stati membri speditori adottano le misure necessarie per garantire che:

- a) i detentori di animali e di prodotti di cui all'articolo 1 osservino le condizioni sanitarie e zootecniche nazionali o comunitarie previste dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
- b) gli animali e i prodotti di cui all'allegato A siano, da un punto di vista veterinario, controllati in modo accurato come se fossero destinati al mercato nazionale, salvo deroga specifica prevista dalla normativa comunitaria;

c) gli animali siano trasportati con mezzi di trasporto appropriati che garantiscano le norme igieniche.

2. L'autorità competente dello Stato d'origine che ha rilasciato il certificato o documento che accompagna gli animali o prodotti comunica il giorno del loro rilascio, mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20, all'autorità centrale competente dello Stato destinatario ed all'autorità competente del luogo di destinazione le informazioni che saranno determinate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 18.

3. Gli Stati membri speditori adottano le adeguate misure per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria e zootecnica commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa comunitaria e in particolare quando si constata che i certificati, documenti o marchi di identificazione stabiliti non corrispondono allo stato effettivo degli animali o a quello della loro azienda di origine, ovvero alle caratteristiche effettive dei prodotti.

CAPITOLO II

Controlli nel luogo di destinazione

Articolo 5

1. Gli Stati membri destinatari applicano le seguenti misure di controllo:

a) la competente autorità può, nei luoghi di destinazione degli animali o dei prodotti, verificare tramite controlli veterinari a campione non discriminatori il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 3; in tale occasione essa può procedere a prelievi di campioni.

Inoltre, possono essere effettuati controlli durante il trasporto degli animali e dei prodotti sul suo territorio se la competente autorità dello Stato membro di transito o dello Stato membro destinatario dispone di elementi di informazione che consentano di presumere un'infrazione;

b) inoltre, se gli animali menzionati all'articolo 1, originari di un altro Stato membro, sono destinati:

i) a un mercato, o un centro di raccolta autorizzato, definito dalla normativa comunitaria, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

L'autorità competente verifica mediante controlli non discriminatori dei certificati o dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfino dette condizioni;

ii) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, quest'ultimo deve, segnatamente con l'ausilio del certificato o documento di

accompagnamento, accertarsi che siano macellati solo animali che rispondano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d);

iii) a un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento devono essere considerati dall'autorità competente come i destinatari degli animali e si applicano le condizioni di cui al secondo comma;

iv) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario in esso menzionato.

I destinatari di cui ai punti iii) e iv) devono, prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione, verificare la presenza di marchi di identificazione, certificati o documenti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d) e segnalare qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolare gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare loro.

Le garanzie richieste ai destinatari di cui ai punti iii) e iv) sono stabilite nell'ambito di una convenzione da firmare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall'articolo 12. Quest'ultima verifica il rispetto di tali garanzie mediante controlli a campione.

Le disposizioni del presente punto si applicano mutatis mutandis ai destinatari dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Tutti i destinatari che figurano sul certificato o documento previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d):

a) sono tenuti — a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro destinatario e nella misura necessaria per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 — a segnalare in anticipo l'arrivo degli animali o di prodotti provenienti da un altro Stato membro, in particolare la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo.

Tuttavia il limite per la notifica non supera come regola generale un giorno; comunque, in casi eccezionali, gli Stati membri possono richiedere la notifica con due giorni di anticipo.

Questa notifica non è richiesta per i cavalli registrati, muniti del documento di identificazione previsto dalla direttiva 90/427/CEE;

b) conservano per un periodo che sarà stabilito dalla competente autorità, comunque non inferiore a sei mesi,

i certificati sanitari o i documenti di cui all'articolo 3, in modo da poterli presentare alla competente autorità a richiesta della stessa.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19.

Articolo 6

1. Nel caso in cui la normativa comunitaria o quella nazionale, nei settori non ancora armonizzati e nell'osservanza delle norme generali del trattato, prevede la quarantena per gli animali vivi, questa avviene, di norma, presso l'azienda destinataria.

2. Qualora sia giustificata sul piano veterinario, la quarantena può avvenire in un centro apposito. Detto centro deve essere considerato come il luogo di destinazione della spedizione. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le ragioni di tale misura.

3. Gli obblighi relativi alla quarantena e la sede della medesima sono indicati tra le condizioni veterinarie di cui all'articolo 21, secondo comma.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nel territorio della Comunità animali o prodotti di cui all'articolo 1 provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti di frontiera con i paesi terzi, siano adottate le seguenti misure:

- a) deve essere effettuata una verifica dei certificati o dei documenti che accompagnano gli animali o i prodotti;
- b) se si tratta di animali o di prodotti importati in provenienza da paesi terzi, essi devono essere inoltrati, sotto controllo doganale, verso i posti di ispezione per subire i controlli veterinari.

Gli animali o i prodotti di cui all'allegato A possono essere oggetto di sdoganamento soltanto qualora tali controlli consentano di accertare la loro conformità alla normativa comunitaria;

- c) gli animali e i prodotti comunitari sono soggetti alle norme relative al controllo di cui all'articolo 5.

2. Gli animali o prodotti di cui all'allegato B o quelli che sono oggetto di importazioni in base a norme nazionali di polizia sanitaria devono essere direttamente introdotti nel territorio della Comunità in uno dei posti di ispezione dello Stato membro che intende procedere a dette importazioni e esservi ispezionati conformemente al paragrafo 1, lettera b).

Gli Stati membri che procedono, in base alle norme nazionali di polizia sanitaria, a importazioni provenienti dai paesi terzi, informano la Commissione e gli altri Stati membri

— in particolare gli Stati membri di transito — dell'esistenza di tali importazioni e delle condizioni alle quali le sottopongono.

Gli Stati membri destinatari vietano la rispedizione dal loro territorio degli animali che non hanno soggiornato durante i periodi previsti dalle regolamentazioni comunitarie specifiche o dei prodotti menzionati al secondo comma, a meno che non siano destinati, senza transito, ad un altro Stato membro che si avvalga della stessa facoltà.

Tuttavia, in attesa della normativa comunitaria, questi animali o prodotti possono essere introdotti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui al secondo comma, previo accordo dato in maniera generale da quest'altro Stato membro ed eventualmente da uno Stato membro di transito, sulle modalità di controllo. Tali Stati informano la Commissione e gli altri Stati membri riuniti in sede di comitato veterinario permanente in merito al ricorso a tale deroga e alle modalità di controllo convenute.

3. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e in deroga al paragrafo 1, tutti gli animali o prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare e diretto due punti geografici della Comunità sono soggetti alle norme di controllo previste all'articolo 5.

Articolo 8

1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata:

- a) la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dalla direttiva 82/894/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 90/134/CEE della Commissione⁽²⁾, di una zoonosi o malattia o di qualsiasi fonte di grave rischio per gli animali o per l'uomo o la provenienza dei prodotti in questione da una regione contaminata da una malattia epizootica, essa ordina di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena più vicino o di abatterli e/o di distruggerli.

Le spese relative alle misure previste al primo comma sono a carico dello speditore, del suo mandatario o della persona che ha a carico i prodotti o gli animali.

La competente autorità dello Stato membro destinatario comunica immediatamente per iscritto con il mezzo più idoneo alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni.

Possono essere applicate le misure di salvaguardia previste all'articolo 10.

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 23.

Inoltre, su richiesta di uno Stato membro e secondo la procedura prevista all'articolo 17, la Commissione, per far fronte a situazioni non previste dalla normativa comunitaria, può adottare le misure necessarie affinché gli Stati membri adottino una posizione concertata;

- b) che fatta salva la lettera a), gli animali o i prodotti non soddisfano le condizioni previste dalle direttive comunitarie o, nel caso in cui lo Stato membro ottiene le garanzie di cui all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE o conformemente a norme comunitarie equivalenti adottate o da adottare, dalle norme nazionali di polizia sanitaria, essa può lasciare allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di polizia sanitaria lo consentono, la scelta tra:
- in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finché sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e — nel caso di mancata osservanza — l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria,
 - l'abbattimento degli animali o la distruzione dei prodotti;
 - la loro rispedizione con l'autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito.

Tuttavia, in casi di irregolarità constatate per quanto riguarda il certificato o i documenti, prima di ricorrere a quest'ultima possibilità, al proprietario o al suo mandatario deve essere concesso un periodo di tempo per la regolarizzazione.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, la Commissione stabilisce l'elenco delle malattie di cui al paragrafo 1, nonché le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 9

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, la competente autorità di uno Stato membro destinatario si mette immediatamente in contatto con la competente autorità dello Stato membro speditore. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

Qualora l'autorità competente dello Stato membro destinatario nutra il timore che tali misure non siano sufficienti, essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro speditore i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco.

Allorché i controlli previsti all'articolo 8 permettono di constatare un'irregolarità ripetuta, la competente autorità

dello Stato membro destinatario informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Su richiesta della competente autorità dello Stato membro destinatario o di sua iniziativa, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni constatate:

- inviare sul posto, in collaborazione con la competente autorità nazionale, un gruppo d'ispezione,
- incaricare un veterinario ufficiale, il cui nome deve figurare in una lista compilata dalla Commissione su suggerimento degli Stati membri ed essere accettato dalle varie parti interessate; di accertare i fatti sul posto,
- chiedere alla competente autorità di intensificare i controlli nell'azienda, nel centro, nell'organismo, nel mercato o centro di raccolta riconosciuti o nella regione d'origine.

Essa informa gli Stati membri delle sue conclusioni.

In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro destinatario, potenziare i controlli sugli animali o sui prodotti provenienti dall'azienda, dal centro, dall'organismo, dal mercato o centro di raccolta riconosciuti o dalla regione in questione e, se si tratta di gravi motivi di salute animale o di salubrità, sospendere il rilascio dei certificati o dei documenti di trasporto.

Lo Stato membro destinatario può, da parte sua, intensificare i controlli nei confronti degli animali della medesima provenienza.

La Commissione, su richiesta di uno dei due Stati membri interessati — se il parere dell'esperto conferma le irregolarità — deve adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure appropriate, compresa quella di autorizzare gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio degli animali o dei prodotti provenienti da tale azienda, centro, organismo, mercato o centro di raccolta riconosciuti o regione. Queste misure debbono essere confermate o rivedute quanto prima secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2. Fatta eccezione per il caso previsto nel quarto comma, la presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle competenti autorità.

Le decisioni adottate dalla competente autorità dello Stato destinatario devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore.

A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indi-

cazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

Tuttavia, in caso di controversia e se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese alla valutazione di un esperto che figura su un elenco di esperti della Comunità che sarà stabilito dalla Commissione; le spese della perizia sono a carico della Comunità.

L'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore oppure dopo aver ricevuto il risultato delle analisi eventuali. Le parti accettano il parere dell'esperto, nell'osservanza della legislazione veterinaria comunitaria.

3. Le spese per la rispedizione della merce, per il deposito o la messa sotto sequestro degli animali o eventualmente per la loro macellazione o distruzione sono a carico dello speditore o del mandatario o di chi ha a carico gli animali o i prodotti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18 o, se del caso, all'articolo 19.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 10

1. Ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione, oltre all'insorgere nel suo territorio delle malattie contemplate dalla direttiva 82/894/CEE, il manifestarsi di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.

Lo Stato membro di spedizioni mette immediatamente in vigore le misure di lotta o di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, segnatamente la determinazione delle zone di protezione ivi previste, o adotta qualsiasi altra misura che ritenga appropriata.

Lo Stato membro destinatario o di transito che, al momento di un controllo ai sensi dell'articolo 5, abbia constatato una delle malattie o fenomeni di cui al primo comma può, se del caso, prendere misure di prevenzione previste dalla normativa comunitaria, compresa la messa in quarantena degli animali.

In attesa delle misure che dovranno essere prese in conformità del paragrafo 4, lo Stato membro destinatario può, per motivi gravi di salvaguardia della sanità pubblica o di salute animale, adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle

aziende, dei centri e degli organismi interessati o, in caso di epizoozia, nei confronti della zona di protezione prevista dalla normativa comunitaria.

Le misure prese dagli Stati membri sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Uno o più rappresentanti della Commissione possono, su richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma o per iniziativa della Commissione, recarsi immediatamente sul posto per esaminare, in collaborazione con la competente autorità, le misure prese ed emettere un parere sulle medesime.

3. Qualora non sia stata informata delle misure prese oppure le consideri insufficienti, la Commissione può, in collaborazione con lo Stato membro interessato e in attesa della riunione del comitato veterinario permanente, adottare provvedimenti cautelari nei confronti degli animali o dei prodotti provenienti dalla regione colpita dall'epizoozia o da una data azienda, un dato centro o un dato organismo. Tali provvedimenti sono sottoposti senza indugio al comitato veterinario permanente per essere confermati, modificati o invalidati secondo la procedura prevista all'articolo 17.

4. In tutti i casi, la Commissione procede senza indugio ad un esame della situazione in sede di comitato veterinario permanente. Essa adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le misure necessarie per gli animali e prodotti di cui all'articolo 1 e, se la situazione lo richiede, per i prodotti derivati da tali animali. La Commissione segue l'evoluzione della situazione e, secondo la stessa procedura, modifica o abroga, in funzione di detta evoluzione, le decisioni adottate.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'elenco delle zoonosi o dei fenomeni che possono comportare gravi rischi per la salute umana, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 11

Ogni Stato membro e la Commissione designano il servizio o i servizi competenti nel campo dei controlli veterinari incaricati di assicurare i controlli veterinari e la collaborazione con i servizi di controllo degli altri Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori che effettuano scambi intracomunitari di animali e/o di prodotti di cui all'articolo 1:

- a) siano tenuti, su richiesta dell'autorità competente, a una registrazione preliminare in un registro ufficiale;
- b) tengano un registro in cui sono iscritte le forniture e, per i destinatari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii), la destinazione ulteriore degli animali o dei prodotti.

Tale registro deve essere conservato per un periodo che sarà stabilito dall'autorità nazionale competente, per essere presentato, su sua richiesta, all'autorità competente.

Articolo 13

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli agenti dei propri servizi veterinari, eventualmente con la collaborazione degli agenti di altri servizi all'uopo abilitati, possano in particolare:

- ispezionare le aziende, gli impianti, i mezzi di trasporto, i procedimenti utilizzati per la marcatura e l'identificazione degli animali;
- per i prodotti contemplati all'allegato A, procedere a controlli per verificare che il personale osservi le condizioni previste dai testi contenuti in detto allegato;
- effettuare prelievi
 - i) sugli animali detenuti per la vendita, messi in circolazione o trasportati;
 - ii) sui prodotti detenuti per lo stoccaggio o la vendita, messi in circolazione o trasportati;
- esaminare il materiale documentario o informatico utile per i controlli, costituito in virtù delle misure adottate ai sensi della presente direttiva.

Gli Stati membri esigono dalle aziende, dai centri o dagli stabilimenti controllati la collaborazione necessaria per l'esecuzione dei compiti predetti.

Articolo 14

1. La direttiva 64/432/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ⁽²⁾, è così modificata:

a) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Gli animali da macello che sono stati condotti, appena arrivati nel paese di destinazione, direttamente o attraverso un mercato o centro di raccolta riconosciuto, in un macello devono essere macellati il più rapidamente possibile, conformemente ai requisiti della polizia sanitaria.

Gli animali da macello che sono stati condotti, appena arrivati nel paese di destinazione, su un mercato nelle vicinanze di un macello la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, solo verso un macello a tal fine autorizzato dall'autorità centrale competente, devono essere macellati in detto macello al massimo cinque giorni dopo la loro entrata sul mercato.

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

L'autorità competente del paese destinatario, per ragioni di polizia sanitaria, può designare il macello verso cui gli animali devono essere avviati.»

b) L'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 8, paragrafo 2, sono soppressi.

c) Il testo degli articoli 9 e 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Qualora uno Stato membro disponga, per tutto il suo territorio o parte di esso, di un programma nazionale di lotta contro una malattia contagiosa che non figura nell'allegato E, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

- la situazione della malattia nel suo territorio;
- la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;
- la zona geografica in cui il programma sarà applicato;
- i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;
- le procedure di controllo del programma;
- le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo;
- le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all'atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi di cui al paragrafo 1 possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 12. Secondo la stessa procedura, sono precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari, allo stesso tempo o al più tardi tre mesi dopo l'approvazione dei programmi. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

3. Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura stabilita dall'articolo 12. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2.

Articolo 10

1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui sono sensibili i bovini ed i suini, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

- la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
- i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica ed epidemiologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;
- la durata del controllo effettuato;
- eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
- le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura prevista all'articolo 12. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale. Qualora le giustificazioni siano presentate anteriormente al 1° luglio 1991, le decisioni relative alle garanzie addizionali devono essere prese anteriormente al 1° gennaio 1992.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 12.»

2. L'articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo, quarto e quinto comma e gli articoli 7 e 15 della direttiva 88/407/CEE ⁽¹⁾ sono soppresi.

3. L'articolo 5, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma e l'articolo 14 della direttiva 89/556/CEE ⁽²⁾ sono soppresi.

4. Alla quarta riga dell'articolo 13, primo comma della direttiva 72/462/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE ⁽⁴⁾, il termine «tre» è sostituito dal termine «cinque».

Articolo 15

1. Nelle direttive 64/432/CEE e 89/556/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (*), si

applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte del paese di destinazione e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.».

2. Nella direttiva 88/407/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (*), si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.».

3. Il testo dell'articolo 9 della direttiva 90/426/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (*), si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.».

Articolo 16

La Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 18, modificare l'elenco delle malattie indicate nell'allegato C.

Articolo 17

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE ⁽⁵⁾, delibera conformemente alle norme stabilite all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 18

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE, delibera conformemente alle norme stabilite all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

(5) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

(1) GU n. L 134 del 22. 7. 1988, pag. 10.

(2) GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(4) GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.

Articolo 19

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato zootecnico permanente, istituito con la decisione 77/505/CEE ⁽¹⁾, delibera conformemente alle norme stabilite all'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE ⁽²⁾.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 20

1. La Commissione attua, secondo la procedura prevista all'articolo 18, un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, in particolare al fine di facilitare gli scambi d'informazione tra le autorità competenti delle regioni in cui è stato rilasciato un certificato o documento sanitario che accompagna gli animali od i prodotti di origine animale e le autorità competenti dello Stato membro destinatario.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria di cui all'articolo 37 della decisione 90/424/CEE, necessarie alla realizzazione di questo programma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 42 della stessa decisione.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 18, e in particolare le norme appropriate per lo scambio di dati e di regole in materia di sicurezza dei dati scambiati.

Articolo 21

Fino al 31 dicembre 1992 gli scambi di animali e prodotti di cui all'allegato B sono, in attesa di una normativa comunitaria e senza pregiudizio del mantenimento di eventuali regole nazionali previste per l'identificazione delle partite, assoggettate alle norme di controllo previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), seconda parte di frase.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri, anteriormente alla data di cui all'articolo 26, le condizioni e modalità attualmente applicabili all'ammissione sul loro territorio degli animali e prodotti di cui al primo comma, comprese le regole d'identificazione.

La Commissione determina, secondo le procedure previste all'articolo 17, le misure necessarie per l'informatizzazione dell'elenco delle condizioni previste al secondo comma.

Le norme di controllo previste per gli animali ed i prodotti che figurano nell'allegato A sono estese agli animali ed ai prodotti di origine animale che non rientrano ancora in tale

(1) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 16.

allegato al momento dell'adozione delle norme armonizzate che disciplinano i loro scambi. Anteriormente al 1° gennaio 1992, il Consiglio decide sull'inclusione al 31 dicembre 1992, nel campo di applicazione della direttiva 89/662/CEE e della presente direttiva, degli animali e prodotti di origine animale non soggetti a dette direttive.

Articolo 22

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 1991, un programma che indica le misure nazionali che essi intendono attuare per realizzare gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, in particolare la frequenza dei controlli.

2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.

3. Ogni anno, per la prima volta nel 1992, la Commissione indirizza agli Stati membri, previo parere del comitato veterinario permanente, una raccomandazione relativa ad un programma di controlli per l'anno successivo. Tale raccomandazione potrà formare oggetto di adeguamenti ulteriori.

Articolo 23

1. Anteriormente al 1° gennaio 1991 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide le regole e i principi generali applicabili all'atto dei controlli da effettuare nei paesi terzi e all'atto dei controlli delle importazioni, provenienti dai paesi terzi, degli animali e dei prodotti oggetto della presente direttiva. Nello stesso modo saranno fissati entro tale data i posti di controllo alle frontiere esterne ed i requisiti che tali posti dovranno soddisfare.

2. Anteriormente al 1° gennaio 1993 il Consiglio riesamina le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle dell'articolo 10 e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, corredata di eventuali proposte sulle quali il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

Articolo 24

Fino al 31 dicembre 1992, o al massimo fino a 12 mesi dopo la data alla quale gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 90/423/CEE, e per permettere una realizzazione progressiva del regime di controllo previsto nella presente direttiva, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1:

- mantenere un controllo su documenti nel corso del trasporto sugli animali e sui prodotti che figurano negli allegati A e B, per accertarsi che siano rispettati i requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria o nazionale,
- operare un controllo su documenti nel corso del trasporto sugli animali e prodotti importati in provenienza dai paesi terzi dei quali essi sono destinatari.

Articolo 25

Anteriormente al 1° ottobre 1992 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina il regime applicabile allo scadere delle disposizioni transitorie previste all'articolo 24.

Articolo 26

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

- i) all'articolo 10 della presente direttiva ed all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE, due mesi dopo la data di notifica della presente direttiva;
- ii) alle altre disposizioni della presente direttiva, a una data che sarà fissata al momento della decisione che dovrà

essere adottata anteriormente al 31 dicembre 1990, ma che non sarà posteriore al 31 dicembre 1991.

Tuttavia, la Repubblica ellenica dispone di un termine supplementare di un anno per conformarsi a dette altre disposizioni.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

ALLEGATO A

I. LEGISLAZIONE VETERINARIA

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾.

GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.

II. LEGISLAZIONE ZOOTECNICA

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina.

GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

Direttiva 89/316/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura.

GU n. L 153 dell'8. 6. 1989, pag. 30.

Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.

GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio 1992.

ALLEGATO B**ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA****A. Animali vivi delle specie seguenti:**

- ovini e caprini,
- pollame vivo,
- conigli domestici.

B. Prodotti

- rifiuti di animali trasformati come ingredienti per alimenti per animali,
- uova da cova.

ALLEGATO C**ELENCO DELLE MALATTIE O EPIZOOZIE, SOGGETTE AD INTERVENTO OBBLIGATORIO D'EMERGENZA E A RESTRIZIONI TERRITORIALI (STATI MEMBRI, REGIONI O ZONE)**

- Afta epizootica
 - Peste suina classica
 - Peste suina africana
 - Malattia vescicolare dei suini
 - Malattia di Newcastle
 - Peste bovina
 - Peste dei piccoli ruminanti
 - Stomatite vescicolare
 - Febbre catarrale
 - Peste equina
 - Encefalomyelite virale equina
 - Malattia di Teschen
 - Influenza aviaria
 - Vaiolo degli ovicaprini
 - Dermatite nodulare contagiosa
 - Febbre della Rift Valley
 - Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
-

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

(90/426/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, gli equidi figurano, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti enumerati nell'allegato II del trattato;

considerando che, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi e l'aumento della produttività del settore, occorre stabilire, a livello comunitario, norme che disciplinano i movimenti degli equidi tra gli Stati membri;

considerando che l'allevamento degli equidi e, in particolare, dei cavalli, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole; che esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che è opportuno eliminare le disparità esistenti tra i diversi Stati membri in materia di polizia sanitaria, per promuovere gli scambi intracomunitari di equidi;

considerando che, per consentire uno sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, occorre definire una normativa comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi;

considerando che occorre anche disciplinare le condizioni di movimento sul territorio nazionale per quanto riguarda gli equidi registrati muniti di un documento di identificazione;

considerando che per partecipare agli scambi, gli equidi devono soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria intesi ad evitare la propagazione di malattie contagiose; che sembra opportuno in particolare prevedere una possibile regionalizzazione delle misure restrittive;

considerando che occorre altresì, nella stessa ottica, stabilire norme sul trasporto degli equini;

considerando che sembra necessario, per garantire il rispetto dei requisiti previsti, prescrivere il rilascio, da parte di un veterinario ufficiale di un certificato sanitario destinato ad accompagnare gli equidi fino al luogo di destinazione;

considerando che l'organizzazione ed il seguito dei controlli incombenti allo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia devono essere fissati nell'ambito della regolamentazione che deve essere adottata per i controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali vivi nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

considerando che occorre prevedere la possibilità di controlli da parte della Commissione; che detti controlli devono essere effettuati in collaborazione con le autorità nazionali competenti;

considerando che la definizione di un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi presuppone l'adozione di un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali possono essere importati gli equidi;

considerando che la scelta di tali paesi deve essere basata su criteri di ordine generale, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente;

considerando, inoltre, che non si devono autorizzare le importazioni di equidi in provenienza da paesi colpiti, o esenti soltanto da troppo poco tempo, da malattie contagiose degli animali le quali costituiscano un pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità; che le medesime considerazioni valgono per le importazioni in provenienza da paesi terzi in cui vengano effettuate vaccinazioni contro tali malattie;

considerando che le condizioni generali applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi devono essere integrate da condizioni particolari stabilite in funzione della situazione sanitaria di ciascun paese terzo; che è necessario per la definizione di tali condizioni particolari, dato il loro carattere tecnico e la diversità dei criteri su cui si fondano, ricorrere ad una procedura comunitaria elastica e rapida nel cui corso la Commissione e gli Stati membri collaborino strettamente;

considerando che, la presentazione al momento dell'importazione degli equidi, di un certificato conforme ad un modello comune costituisce un mezzo efficace per accertare l'applicazione della regolamentazione comunitaria; che tale regolamentazione può contenere disposizioni particolari che possono variare secondo i paesi terzi e che i modelli dei certificati devono essere redatti di conseguenza;

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 61.

⁽²⁾ GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 46.

considerando che è opportuno affidare agli esperti veterinari della Comunità l'incarico di verificare, in particolare nei paesi terzi, il rispetto dei requisiti della presente direttiva;

considerando che il controllo all'importazione deve riguardare l'origine e lo stato sanitario degli equidi;

considerando che occorre definire in un ambito globale le regole generali applicabili ai controlli che devono essere effettuati al momento dell'importazione;

considerando che ogni Stato membro deve avere la possibilità di vietare immediatamente le importazioni in provenienza da un determinato paese terzo, ove queste possano costituire un pericolo per la salute degli animali; che, in tal caso, e fatta salva la possibilità di modifiche dell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare verso la Comunità, occorre garantire un tempestivo coordinamento della posizione degli Stati membri nei confronti di un tale paese terzo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva devono essere riesaminate nel quadro della realizzazione del mercato interno;

considerando che è opportuno predisporre una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato veterinario permanente;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) azienda: l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui siano tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego;
- b) equidi: gli animali domestici o selvatici della specie equina — comprese le zebre — o asinina o gli animali derivati dall'incrocio di tali specie;
- c) equide registrato: qualsiasi equide registrato in conformità della definizione di cui alla direttiva 90/427/CEE ⁽¹⁾, identificato per mezzo di un documento di identificazione rilasciato dall'autorità di allevamento o da qualsiasi altra competente autorità del paese di origine

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

dell'equide, la quale tenga il libro genealogico o il registro della razza dell'equide o da qualsiasi associazione o organismo internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse;

- d) equidi da macello: gli equidi destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta riconosciuto;
- e) equidi di allevamento e da reddito: gli equidi diversi da quelli menzionati alle lettere c) e d);
- f) Stato membro o paese terzo indenne da peste equina: qualsiasi Stato membro o paese terzo sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina nel corso degli ultimi due anni e in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata nel corso degli ultimi dodici mesi;
- g) malattie soggette all'obbligo di denuncia: le malattie elencate all'allegato A;
- h) veterinario ufficiale: il veterinario designato dalla competente autorità centrale dello Stato membro o di un paese terzo;
- i) ammissione temporanea: la condizione giuridica di un equide registrato proveniente da un paese terzo ed ammesso nel territorio della Comunità per un periodo, non superiore a 90 giorni, che dovrà essere fissato dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, in funzione della situazione sanitaria del paese d'origine.

CAPITOLO II

Regole per i movimenti di equidi

Articolo 3

Uno Stato membro autorizza il movimento nel proprio territorio di equidi registrati e spedisce equidi verso il territorio di un altro Stato membro soltanto se detti equidi soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri di destinazione possono accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di equidi:

- che siano montati o trasportati a scopo sportivo o ricreativo su strade che si trovano in prossimità delle frontiere interne della Comunità;
- che partecipino a manifestazioni culturali o di tipo analogo o ad attività organizzate da organismi locali abilitati, situati in prossimità delle frontiere interne della Comunità;
- che siano destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità.

Gli Stati membri che utilizzano questa autorizzazione informano la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

Articolo 4

1. Gli equidi non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione. L'ispezione deve essere effettuata nelle 48 ore che precedono l'imbarco o il carico. Tuttavia, per gli equidi registrati, questa ispezione è richiesta solo per gli scambi intracomunitari, fatto salvo l'articolo 6.

2. Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 5 per quanto riguarda le malattie soggette all'obbligo di denuncia al veterinario ufficiale deve assicurarsi — al momento dell'ispezione — in base, alle dichiarazioni del proprietario e dell'allevatore, che nulla permetta di concludere che gli equidi siano stati in contatto con equidi infetti o affetti da malattia contagiosa nei quindici giorni precedenti l'ispezione.

3. Gli equidi non devono essere animali da eliminare nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa, posto in atto in uno Stato membro.

4. Gli equidi devono essere soggetti a identificazione a cui si dovrà procedere

i) per i cavalli registrati, mediante un documento di identificazione prevista nella direttiva 90/427/CEE ⁽¹⁾; detto documento deve attestare in particolare il rispetto dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo e dell'articolo 5. La validità del documento dovrà essere sospesa dal veterinario ufficiale per tutta la durata dei divieti di cui al paragrafo 5 del presente articolo o all'articolo 5. Il documento dovrà essere restituito all'autorità che l'ha rilasciato dopo l'abbattimento del cavallo registrato. Le modalità di applicazione del presente punto saranno adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 24;

ii) per gli equidi da allevamento e da reddito, secondo un metodo di identificazione che dovrà essere determinato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 24.

In attesa dell'applicazione di questo metodo, restano applicabili i metodi di identificazione nazionali ufficialmente autorizzati, purché siano notificati alla Commissione ed agli altri Stati membri entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva.

5. Oltre a quanto stabilito all'articolo 5, gli equidi non devono provenire da un'azienda oggetto di una delle seguenti misure di divieto:

a) Qualora non siano stati abbattuti o ammazzati tutti gli animali che si trovano nell'azienda, delle specie sensibili alla malattia, la durata del divieto per l'azienda di provenienza deve essere pari ad almeno:

— nel caso in cui si sospetti che gli equidi siano colpiti da durina, sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo

contatto o del possibile contatto con un equide malato. Ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione,

— in caso di morva e di encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati,

— in caso di anemia infettiva, il periodo necessario perché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

— sei mesi a decorrere dall'ultimo caso di stomatite vescicolosa,

— un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia accertata,

— quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso di carbonchio ematico accertato.

b) qualora tutti gli animali delle specie sensibili che si trovano nell'azienda siano stati abbattuti o ammazzati e i locali siano stati disinfettati, la durata del divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data in cui gli animali sono stati eliminati ed i locali disinfettati, tranne quando si tratta del carbonchio ematico, nel qual caso la durata del divieto è di quindici giorni.

Le autorità competenti possono derogare a queste misure di divieto per gli ippodromi e i campi di corse ed esse informano la Commissione della natura delle deroghe accordate.

6. Nel caso in cui uno Stato membro stabilisca o abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui gli equidi siano sensibili, esso può, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, sottoporre detto programma alla Commissione, precisando in particolare:

— la situazione della malattia nel proprio territorio;

— la giustificazione del programma tenuto conto dell'importanza della malattia e dei vantaggi costo/beneficio;

— la zona geografica in cui il programma deve essere applicato;

— i vari statuti da applicare alle aziende e le norme che devono essere osservate per ciascuna specie, nonché le procedure per le prove;

— le procedure di controllo del programma;

— la conseguenza da trarre in caso di perdita dello statuto di azienda per una qualsiasi ragione;

— le misure da prendere in caso di risultati positivi constatati al momento dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma;

— la non discriminazione tra gli scambi sul territorio dello Stato membro interessato e gli scambi intracomunitari.

La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. Se necessario, essa li approva, rispettando i criteri di cui al primo comma secondo la procedura prevista all'arti-

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8 1990, pag. 55.

colo 24. Secondo la stessa procedura, possono essere precisate garanzie complementari generali o limitate esigibili negli scambi intracomunitari. Dette garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro applica nell'ambito nazionale.

I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura prevista all'articolo 25. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un'aggiunta a un programma precedentemente approvato e alle garanzie definite conformemente al secondo comma.

Articolo 5

1. Gli Stati membri non indenni da peste equina ai sensi dell'articolo 2, lettera f), possono spedire equidi in provenienza dalla parte di territorio considerata infetta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo soltanto alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo.

2. a) Una parte del territorio di uno Stato membro è considerata infetta da peste equina qualora:

- nei due anni precedenti, prove cliniche, sierologiche (negli animali non vaccinati) e/o epidemiologiche abbiano permesso di accertare la presenza di peste equina, oppure
- nei dodici mesi precedenti sia stata praticata la vaccinazione contro la peste equina.

b) La parte del territorio considerata infetta da peste equina deve essere composta almeno:

- da una zona di protezione con un raggio minimo di 100 km intorno ad ogni focolaio;
- da una zona di sorveglianza profonda almeno 50 km, che si estenda oltre i limiti della zona di protezione ed in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione.

c) Le zone di cui alla lettera b) devono essere chiaramente delimitate, tenendo conto dei fattori di tipo geografico, ecologico ed epizootico connessi all'epizootia in questione.

d) Tutti gli equidi vaccinati presenti nella zona di protezione devono essere registrati e identificati al momento della vaccinazione mediante un marchio chiaro e indelebile, riconosciuto secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Nel documento di identificazione e/o sul certificato sanitario deve figurare chiaramente l'indicazione di tale vaccinazione.

e) Deve essere eseguito un controllo veterinario effettivo — sotto la responsabilità dell'autorità centrale competente — sugli equidi e sui loro movimenti nelle zone di cui alla lettera b). Possono lasciare la zona di cui alla lettera b) soltanto gli equini che soddisfino i requisiti previsti al paragrafo 3.

3. Uno Stato membro può spedire dal territorio di cui al paragrafo 2, lettera b), soltanto equidi che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) essere spediti unicamente in certi periodi dell'anno, che devono essere fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 25 tenendo conto dell'attività degli insetti vettori;
- b) non presentare alcun segno clinico di peste equina il giorno dell'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- c) — se non sono stati vaccinati contro la peste equina devono aver subito, presentando una reazione negativa, per due volte, il test di fissazione del complemento per la peste equina descritto all'allegato D, ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni; il secondo test deve essere effettuato entro i dieci giorni che precedono la spedizione;
 - se sono stati vaccinati la vaccinazione deve essere stata effettuata più di due mesi prima e devono aver subito il test di fissazione descritto all'allegato D agli intervalli di cui sopra, senza che sia stato constatato rialzo di anticorpi. Secondo la procedura prevista all'articolo 24, la Commissione può, previo parere del comitato scientifico veterinario, riconoscere altri metodi di controllo;
- d) essere stati tenuti in un centro di quarantena per un periodo minimo di quaranta giorni prima della spedizione;
- e) essere stati protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena e nel corso di trasporto dal centro di quarantena al luogo di spedizione.

4. In via transitoria, in attesa delle misure comunitarie relative all'armonizzazione delle norme di controllo e di misure per la lotta contro la peste equina che dovranno essere stabilite anteriormente al 1° luglio 1991 dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la Commissione determina — secondo la procedura prevista all'articolo 25 — anteriormente al 1° novembre 1990, i limiti del territorio infetto, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

5. La Commissione può, agendo secondo la procedura prevista all'articolo 25, modificare, in funzione delle condizioni epidemiologiche, la decisione presa a norma del paragrafo 4.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, basata su una relazione riguardante l'esperienza acquisita, procede, se necessario — entro due anni — al riesame del presente articolo.

Articolo 6

Gli Stati membri che applicano un regime alternativo di controllo che offra garanzie alternative equivalenti a quelle previste all'articolo 4, paragrafo 5 per i movimenti sul proprio territorio degli equidi e degli equidi registrati, in

particolare mediante il documento di identificazione, possono accordare — su base reciproca — una deroga dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino.

Essi ne informano la Commissione.

Articolo 7

1. Gli equidi debbono essere trasportati, entro il più breve tempo, dall'azienda di provenienza al luogo di destinazione, direttamente o tramite un mercato, una fiera o un centro di raccolta autorizzati, quali definiti dall'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 64/432/CEE, mediante mezzi di trasporto e di contenzione regolarmente puliti e disinfettati con un disinfettante, secondo una frequenza che deve essere stabilita dallo Stato membro di spedizione. I veicoli adibiti al trasporto devono essere concepiti in modo che le feci, lo strame o il foraggio degli equidi non possano colare o cascare dal veicolo durante il trasporto. Le modalità del trasporto debbono assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi.

2. Lo Stato membro di destinazione può, in modo generale o limitato, accordare una deroga per quanto riguarda taluni requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, purché l'animale sia munito di un marchio particolare indicante che è esso destinato al macello e purché la menzione della deroga figuri sul certificato sanitario.

Se è accordata una deroga, gli equini da macello devono essere trasportati direttamente nel mattatoio designato affinché siano macellati entro un termine non superiore a 5 giorni dopo l'arrivo al mattatoio.

3. Il veterinario ufficiale deve annotare in un registro il numero di identificazione o il numero del documento di identificazione dell'equide abbattuto e trasmettere all'autorità competente del luogo di spedizione, a sua richiesta, un attestato che certifichi l'avvenuto abbattimento dell'equide.

Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

- se lasciano l'azienda, gli equidi registrati siano accompagnati dal documento di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, corredato dell'attestato di cui all'allegato B nel caso in cui detti equidi siano destinati agli scambi intracomunitari,
- durante il trasporto, gli equidi da allevamento, da produzione e da macello siano accompagnati da un certificato sanitario conforme all'allegato C.

Il certificato o, nel caso di un documento di identificazione, il foglio contenente le informazioni sanitarie, devono — fatto salvo l'articolo 6 — essere compilati rispettivamente 48 ore prima dell'imbarco o al più tardi l'ultimo giorno lavorativo

che precede l'imbarco, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e di destinazione. La validità del certificato è di 10 giorni. Il certificato deve constare di un solo foglio.

2. Le importazioni di equidi che non siano equidi registrati, possono aver luogo con un unico certificato sanitario per tutta la fornitura anziché col certificato individuale di cui al paragrafo 1, secondo trattino.

Articolo 9

Le regole di controllo e le misure di salvaguardia applicabili agli scambi intracomunitari di equidi sono adottate dal Consiglio nell'ambito della decisione sui controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

Articolo 10

Gli esperti veterinari della Commissione possono procedere a controlli in loco, nella misura in cui sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva ed in collaborazione con le autorità nazionali competenti. La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un simile controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei compiti loro assegnati.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 24.

CAPITOLO III

Norme per le importazioni in provenienza da paesi terzi

Articolo 11

1. Gli equidi importati nella Comunità devono soddisfare le condizioni stabilite negli articoli da 12 a 16.

2. Fino all'entrata in vigore delle relative decisioni adottate in applicazione degli articoli da 12 a 16, gli Stati membri applicano alle importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi condizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dall'applicazione del capitolo II.

Articolo 12

1. Per poter essere importati, gli equidi devono provenire da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti in un elenco che deve essere riportato in un'apposita colonna da inserire nell'elenco fissato in conformità dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE.

2. Le procedure ed i criteri per l'elaborazione, la modifica e la pubblicazione dell'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi previste all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE sono applicabili per l'elenco valevole per le importazioni di equidi.

Articolo 13

1. Gli equidi devono provenire da un paese terzo:

- a) indenne da peste equina;
- b) indenne da due anni da encefalomyelitis equina venezuelana (VEE);
- c) indenne da sei mesi da durina e da morva.

2. La Commissione agendo secondo la procedura di cui all'articolo 24, può:

- a) decidere che il paragrafo 1 è applicabile soltanto ad una parte del territorio di un paese terzo.

In caso di regionalizzazione dei requisiti per la peste equina, le misure di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, devono essere almeno rispettate;

- b) esigere ulteriori garanzie per malattie esotiche per la Comunità.

Articolo 14

Prima del giorno in cui sono caricati per essere spediti nello Stato membro destinatario, gli equidi devono essere stati ininterrottamente nel territorio o in parte del territorio del paese terzo o, in caso di regionalizzazione, nella parte del territorio definita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) per un periodo che verrà fissato al momento dell'adozione delle decisioni da prendere a norma dell'articolo 15.

Essi devono provenire da un'azienda posta sotto controllo veterinario.

Articolo 15

Le importazioni di equidi dal territorio di un paese terzo o da una parte di territorio di un paese terzo definita conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) figurante nell'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 1, possono aver luogo unicamente se, oltre ai requisiti di cui all'articolo 13:

- a) essi rispondono alle norme di polizia sanitaria adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 24, per le importazioni di equidi in provenienza da tale paese in funzione della specie in questione e delle categorie di equidi.

Per stabilire le norme di polizia sanitaria, conformemente al paragrafo 1, si applicano, come base di riferimento, le norme previste agli articoli 4 e 5 e

- b) qualora si tratti di paesi terzi non indenni da stomatite vescicolosa o da arterite virale da almeno sei mesi, gli equidi devono soddisfare le seguenti condizioni:

- i) gli equidi devono provenire da un'azienda indenne da stomatite vescicolosa da almeno sei mesi ed avere reagito negativamente ad una prova sierologica prima della loro spedizione;
- ii) per l'arterite virale, gli equidi maschi devono — fatto salvo il disposto dell'articolo 19, punto ii) — aver reagito negativamente ad una prova sierologica o ad un virus d'isolamento o a qualsiasi altra prova che sia riconosciuta secondo la procedura dell'articolo 24 e che garantisca che l'animale è indenne da tale malattia.

La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 24 e previo parere del comitato scientifico veterinario, può delimitare le categorie di equidi maschi cui si applica questa condizione.

Articolo 16

1. Gli equidi devono essere identificati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 ed essere scortati da un certificato compilato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore. Il certificato deve:

- a) essere rilasciato il giorno del carico degli equini per la spedizione verso lo Stato membro destinatario ovvero, qualora si tratti di cavalli registrati, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco;
- b) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario e in una di quelle dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo all'importazione;
- c) accompagnare gli animali nell'esemplare originale;
- d) attestare che gli equidi rispondono alle norme previste nella presente direttiva ed a quelle stabilite in applicazione della stessa per le importazioni dal paese terzo;
- e) constare di un solo foglio;
- f) essere rilasciato per un solo destinatario o, nel caso di equidi da macello, per una fornitura debitamente marchiata ed identificata.

Gli Stati membri informano la Commissione se ricorrono a questa possibilità.

2. Il certificato deve essere redatto su un formulario conforme ad un modello stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 24.

Articolo 17

Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per verificare se le disposizioni della presente direttiva, e in particolare quelle dell'articolo 12, paragrafo 2, sono effettivamente applicate.

Se, nel corso di un'ispezione effettuata in applicazione del presente articolo si riscontrano fatti gravi riguardo ad un'azienda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri ed adotta senza indugio una decisione di sospensione provvisoria dell'autorizzazione. La decisione finale al riguardo viene adottata secondo la procedura prevista all'articolo 25.

Gli esperti degli Stati membri incaricati di tali controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

Tali controlli sono svolti per conto della Comunità che si sobbarca le spese relative.

La periodicità e la modalità di detti controlli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 18

1. Al loro arrivo nello Stato membro destinatario, gli equidi da macello devono essere condotti direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta, in un macello ed essere abbattuti conformemente ai requisiti di polizia sanitaria entro un termine che deve essere fissato al momento dell'adozione delle decisioni da prendere in applicazione dell'articolo 15.

2. Fatte salve le norme particolari eventualmente stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 24, l'autorità competente dello Stato membro destinatario può, per motivi di polizia sanitaria, designare il macello verso cui gli equidi devono essere avviati.

Articolo 19

La Commissione, agendo secondo la procedura prevista all'articolo 24:

- i) può limitare le importazioni in provenienza da un paese terzo o da una parte di paese terzo, a specie o categorie particolari di equidi;
- ii) stabilisce in deroga all'articolo 15, le condizioni particolari secondo cui può essere effettuata l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, ovvero la reintroduzione in detto territorio dopo che è stata effettuata l'esportazione temporanea di equidi registrati o di equidi destinati a fini particolari;
- iii) determina le condizioni che consentono di trasformare un'ammissione temporanea in ammissione definitiva.

Articolo 20

1. Il Consiglio stabilisce entro il 31 dicembre 1990 le modalità generali applicabili al momento dei controlli da effettuare nei paesi terzi e dei controlli delle importazioni di equidi provenienti da questi ultimi.

In attesa dell'applicazione della decisione di cui al primo comma restano in vigore le regole nazionali, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

2. L'importazione di equidi è vietata qualora si accerti, nel corso del controllo d'importazione di cui al paragrafo 1, che:

- gli equidi non provengono dal territorio o da una parte del territorio definita conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) di un paese terzo iscritto nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1;
- gli equidi sono affetti, o vi è sospetto che siano affetti o contaminati, da una malattia contagiosa;
- le condizioni previste nella presente direttiva non sono state osservate dal paese terzo esportatore;
- il certificato che accompagna gli equidi non risponde alle condizioni enunciate nell'articolo 17;
- gli equidi sono stati trattati con sostanze vietate dalla regolamentazione comunitaria.

3. Fatte salve le condizioni particolari eventualmente stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 24, l'autorità competente dello Stato membro destinatario può, per motivi di polizia sanitaria o allorché si rifiuta la rispedizione degli animali la cui importazione è rifiutata in applicazione del paragrafo 1, designare il macello verso cui gli equidi devono essere avviati.

Articolo 21

1. Fatto salvo l'articolo 13, qualora una malattia contagiosa degli animali, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno degli Stati membri, si manifesti o si propaghi in un paese terzo o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, tale Stato membro interessato vieta l'importazione degli animali delle specie considerate dalla presente direttiva in provenienza diretta o indiretta, tramite un altro Stato membro, dal territorio di questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo.

2. Le misure prese dagli Stati membri in base al paragrafo 1 e la loro revoca devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

Il comitato veterinario permanente si riunisce al più presto dopo tale comunicazione e decide, secondo la procedura prevista all'articolo 25, se tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurare il loro coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri, oppure soppresse.

Se si verifica la situazione prevista al paragrafo 1 e se appare necessario che anche altri Stati membri applichino le misure adottate in virtù di detto paragrafo o eventualmente modificate conformemente al comma precedente, le disposizioni appropriate sono adottate secondo la procedura definita all'articolo 25.

3. La ripresa delle importazioni in provenienza dal paese terzo interessato è autorizzata secondo la stessa procedura.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 22

Le disposizioni della presente direttiva e in particolare quelle dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, e degli articoli 6, 8 e 21 verranno riesaminate prima del 1° gennaio 1993 nel quadro delle proposte che sono intese ad assicurare la realizzazione del mercato interno e su cui il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

Articolo 23

Gli allegati del presente regolamento sono modificati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 25.

Articolo 24

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE ⁽¹⁾, in appresso denominato il «comitato», viene interpellato immediatamente dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che sarà fissato dal presidente in funzione dell'urgenza. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi, dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte salvo se il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 25

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito immediatamente dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di 15 giorni dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte salvo se il Consiglio si sia pronunciato, a maggioranza semplice, contro tali misure.

Articolo 26

L'articolo 34 della direttiva 72/462/CEE è applicabile ai requisiti previsti dal capitolo III della presente direttiva.

Articolo 27

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1992. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO A**MALATTIE SOGGETTE A OBBLIGO DI DENUNCIA**

Sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie:

- Durina
 - Morva
 - Encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE)
 - Anemia infettiva
 - Rabbia
 - Carbonchio ematico
 - Peste equina
 - Stomatite vescicolosa
-

ALLEGATO B

INFORMAZIONI SANITARIE ^(a)

Il sottoscritto certifica ^(b) che gli equidi sotto indicati rispondono alle condizioni seguenti:

- a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia;
- b) non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro;
- c) non provengono dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo al quale si applicano misure restrittive a causa della peste equina;
- d) non provengono da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria per i periodi indicati nell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 90/426/CEE;
- e) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel periodo precedente l'imbarco, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Nome in lettere maiuscole e qualifica.

^(a) Non richieste in caso di accordo bilaterale ai sensi dell'articolo 6.

^(b) Attestato valido dieci giorni.

ALLEGATO C

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE

EQUIDI

N.

Stato membro di spedizione:

Ministero competente:

Servizio territoriale competente:

.....

I. Numero di equidi:

II. Identificazione degli equidi

Numero di equidi ⁽¹⁾	Specie Cavalli, asini, muli, bardotti	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per gli animali da macello, natura del marchio speciale.

⁽²⁾ Al presente certificato può essere allegato un documento di identificazione che identifichi l'equino, purché ne venga indicato il numero.

III. Origine e destinazione dell'equide/degli equidi:

L'equide (Gli equidi) è (sono) spedito(i):

da
(luogo di spedizione)

a
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario

.....


IV. Informazioni sanitarie ^(a):

Il sottoscritto certifica che l'equide (gli equidi) sopra indicato(i) risponde (rispondono) alle condizioni seguenti:

- 1) è (sono) stato(i) esaminato(i) in data odierna e non presenta (presentano) alcun segno clinico di malattia;
- 2) non deve (devono) essere eliminato(i) nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro;
- 3) a) non proviene (provengono) dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo o di una regione oggetto di misure restrittive a causa della peste equina;
b) è (sono) stato(i) vaccinato(i) contro la peste equina il ^(b);
non è (sono) stato(i) vaccinato(i) contro la peste equina ^(b);
- 4) non proviene (provengono) da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha (hanno) avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria per i periodi indicati nell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 90/426/CEE;
- 5) non ha (hanno), a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel periodo precedente l'ispezione, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2.

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Fatto a il



.....
(Firma)

(trascrivere il cognome in lettere maiuscole e indicare la qualifica del veterinario) ⁽¹⁾

^(a) Queste informazioni non sono richieste in caso di accordo bilaterale concluso ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE.

^(b) Cancellare la menzione inutile.

⁽¹⁾ In Germania «Beamteter Tierarzt»; in Belgio «Inspecteur vétérinaire» o «Inspecteur Dierenarts»; in Francia «Vétérinaire officiel»; in Italia «Veterinario provinciale»; in Lussemburgo «Inspecteur vétérinaire»; nei Paesi Bassi «Officieel Dierenarts»; in Danimarca «Autoriseret Dyrlæge»; in Irlanda «Veterinary Inspector»; nel Regno Unito «Veterinary Inspector»; in Grecia «Επίσημος κτηνίατρος»; in Spagna «Inspector Veterinario»; in Portogallo «Inspector Veterinário».

ALLEGATO D

PESTE EQUINA

DIAGNOSI

Fissazione del complemento

L'antigene si ottiene dalle cervella di una cavia di un mese d'età, sottoposta ad inoculazione intracerebrale di un ceppo neurotropo del virus, secondo il metodo di Bourdin qui descritto:

congelare le cervella e frantumarle in uno stabilizzatore Veronal nella proporzione di 10 cervella per 12 ml di stabilizzatore. Centrifugare la sospensione così ottenuta per un'ora a 10 000 giri/min, ad una temperatura di 4 °C. Il supernatante costituisce l'antigene. Viene preferibilmente utilizzato senza ulteriori modificazioni ma può essere inattivato con beta-propiolattone. L'inattivazione può essere ottenuta aggiungendo 0,1 ml di una soluzione al 3 % di beta-propiolattone in acqua distillata per 0,9 ml di antigene ed agitando la miscela per 3 ore a temperatura ambiente in una cappa ventilata e per 18 ore a 4 °C. È ugualmente possibile utilizzare il metodo Casals [Casals J. (1949)].

In mancanza di un siero standard internazionale, l'antigene dovrà essere titolato nei confronti di un siero campione positivo, preparato localmente.

I sieri debbono essere riscaldati per 30 minuti a 60 °C. Per evitare effetti anticomplementari, il siero dovrà essere separato dal sangue non appena possibile, in particolare il siero di asino. Per il test si dovranno utilizzare sieri campione positivi e negativi.

È possibile utilizzare sia una macrotecnica che una microtecnica. In entrambi i casi, il punto finale sarà un'emolisi del 50 %.

Ad un volume di doppie diluizioni di siero, si aggiunga un volume di antigene, come indicato dalla titolazione in modo da ottenere due unità. Miscelare e lasciare per 15 minuti a temperatura ambiente. Aggiungere due volumi di complemento contenenti cinque unità, miscelare, coprire i piatti e lasciarli per 18 ore a 4 °C. Il complemento dovrà essere titolato in presenza di un antigene, per tener conto di tutti gli effetti anticomplementari. Dopo aver lasciato i piatti per altri 15 minuti a temperatura ambiente, aggiungere un volume di eritrociti ovis sensibilizzati, diluiti al 3 %. Miscelare e mantenere in incubazione a 37 °C per 30 minuti, miscelando di nuovo ogni 15 minuti di incubazione. Se si utilizzano piatti, centrifugarli per 5 minuti a 1 500 giri/min a 4 °C.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi

(90/427/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli equidi figurano, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti contenuto nell'allegato II del trattato;

considerando che per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi e l'aumento della produttività del settore, occorre stabilire a livello comunitario regole in merito alla commercializzazione degli equidi negli scambi intracomunitari;

considerando che l'allevamento degli equidi, in particolare, dei cavalli, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole; che esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola e deve essere pertanto incoraggiato;

considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti in questo settore dipende in ampia misura dall'utilizzazione di equidi iscritti in libri genealogici tenuti da organizzazioni od associazioni ufficialmente riconosciute;

considerando che esistono disparità per quanto riguarda l'iscrizione nei libri genealogici; che tali disparità costituiscono un ostacolo per gli scambi intracomunitari; che la liberalizzazione completa degli scambi presuppone una maggiore armonizzazione, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione nei libri genealogici;

considerando che occorre liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari degli equidi registrati; che la liberalizzazione completa degli scambi presuppone un'ulteriore armonizzazione complementare, soprattutto per quanto riguarda l'ammissione alla monta pubblica e all'impiego dello sperma e degli ovuli secondo le particolarità di ogni libro genealogico;

considerando che è d'uopo definire, secondo una procedura comunitaria, un modello armonizzato per il certificato zootecnico d'origine e d'identificazione;

considerando che il nome dell'animale è un elemento essenziale per la sua identificazione; che il cambiamento di nome effettuato su richiesta del nuovo proprietario rende molto spesso impossibile ricercare la filiazione dell'animale e seguirne la carriera; che è necessario, in particolare per prevenire pratiche sleali, armonizzare le disposizioni concernenti il nome degli equidi;

considerando che è necessario disporre che le importazioni di equidi provenienti da paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno severe di quelle applicate nella Comunità;

considerando che è opportuno prendere misure di attuazione in taluni settori di carattere tecnico; che, per la realizzazione delle misure preconizzate, si deve predisporre una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva definisce le condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi nonché di sperma, ovuli e embrioni di equidi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) equide: un animale domestico della specie equina o asinina o l'animale risultante dall'incrocio delle specie suddette;
- b) equide registrato: un equide iscritto o registrato oppure suscettibile di essere iscritto in un libro genealogico, conformemente alle regole adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) ed identificato dal documento di identificazione previsto all'articolo 8, punto 1);
- c) libro genealogico: qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 61.⁽²⁾ GU n. C 149 del 18. 6. 1990.⁽³⁾ GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 46.

- tenuto da un'organizzazione o da un'associazione ufficialmente approvata o riconosciuta da uno Stato membro o da un servizio ufficiale dello Stato membro interessato e
- in cui siano iscritti o registrati gli equidi, con l'indicazione degli ascendenti noti.

Articolo 3

Gli scambi intracomunitari di equidi, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni degli stessi, non possono essere vietati o limitati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quelli risultanti dall'applicazione della presente direttiva.

Tuttavia, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di equidi registrati e di sperma, ovuli ed embrioni degli stessi, gli Stati membri mantengono in vigore le disposizioni nazionali conformi alle regole generali del trattato, fino all'entrata in vigore delle decisioni comunitarie in materia, previste negli articoli 4 e 8.

CAPITOLO II

Norme genealogiche relative agli equidi registrati

Articolo 4

1. Al momento dell'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 si terrà conto dei principi seguenti:

- a) il riconoscimento o l'approvazione delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici è subordinato al rispetto dei principi stabiliti dall'organizzazione o associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza;
- b) i criteri per l'iscrizione e la registrazione nei libri genealogici sono fissati in funzione della specificità della razza ed in particolare, per alcune razze pure, della necessità di disciplinare l'iscrizione e la registrazione di equidi ottenuti con metodi di riproduzione artificiale.

2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 10 e conformemente ai principi di cui al paragrafo 1:

- a) i criteri per l'approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici;
- b) i criteri per l'iscrizione e la registrazione nei libri genealogici;
- c) ove necessario, i criteri e i metodi per l'identificazione degli equidi registrati;
- d) i criteri per la redazione del certificato di origine e del documento di identificazione previsti all'articolo 8;

- e) ove necessario, le norme intese ad assicurare il coordinamento tra le organizzazioni o associazioni di cui all'articolo 5.

Articolo 5

L'elenco delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici, riconosciute in base a criteri da stabilire in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), nonché gli aggiornamenti di tale elenco, sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri nell'ambito del comitato zootecnico permanente.

Articolo 6

1. In caso di scambi intracomunitari, gli equidi registrati nello Stato speditore devono, salvo deroga convenuta di comune accordo tra le due organizzazioni o associazioni in questione, essere registrati o iscritti nel libro genealogico appropriato dello Stato membro destinatario con lo stesso nome, menzionando — conformemente agli accordi internazionali — la sigla del paese di nascita.

2. Se lo statuto delle organizzazioni o associazioni lo permette:

- il nome originario dell'equide può essere preceduto o seguito da un altro nome, anche provvisorio, a condizione che il nome di origine sia mantenuto, tra parentesi, per tutta la vita dell'equide in questione e che sia indicato il suo paese di nascita, tramite la sigla riconosciuta dagli accordi internazionali;
- possono essere prese, conformemente alle procedure che devono essere definite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10, misure alternative destinate a salvaguardare la continuità dell'identità dell'animale.

CAPITOLO III

Norme zootecniche relative agli equidi registrati

Articolo 7

Per quanto necessario per un'applicazione uniforme delle disposizioni della presente direttiva e in ottemperanza ai principi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 10:

- a) i metodi di controllo delle prestazioni e di valutazione del valore genetico dei riproduttori;
- b) in base ai metodi di cui alla lettera a), i criteri generali per l'ammissione del riproduttore o, se necessario, della

riproduttrice alla riproduzione ed i criteri generali per l'utilizzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni degli stessi.

Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) al momento dei loro movimenti, gli equidi registrati siano muniti di un documento di identificazione redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10 e rilasciato dalle organizzazioni o associazioni di cui all'articolo 5 della presente direttiva ed all'articolo 2, lettera c) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾.

Per i cavalli registrati, il documento di identificazione, redatto nelle lingue delle Comunità, dovrà contenere almeno le indicazioni riportate nell'allegato, le indicazioni possono essere completate o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 10;

- 2) al momento della commercializzazione, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni degli equidi registrati siano muniti di un certificato zootecnico d'origine e d'identificazione rilasciato dall'autorità competente almeno nella lingua del paese di destinazione e conforme a un modello che la Commissione dovrà determinare secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Disposizioni finali

Articolo 9

Fino all'applicazione di una normativa comunitaria in materia, le condizioni applicabili alle importazioni da paesi terzi di equidi nonché di sperma, ovuli e embrioni degli stessi, non devono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

Articolo 10

Ove si ricorra alla procedura di cui al presente articolo, il comitato zootecnico permanente, istituito con decisione 77/505/CEE ⁽²⁾, in appresso denominato «comitato», delibera conformemente alle regole fissate nell'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE ⁽³⁾.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.


⁽²⁾ GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 16.

ALLEGATO

INDICAZIONI MINIME DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

- (1) N° d'identification:
Identification No:
Numero di identificazione:
- (2) Nom:
Name:
Nome:
- (3) Sexe:
Sex:
Sesso:
- (4) Robe:
Colour:
Mantello:
- (5) Race:
Breed:
Razza:
- (6) par:
by:
di:
- (7) et:
and:
e:
- (6) par:
by:
di:
- (8) Date de Naissance:
Date of foaling:
Data di nascita:
- (9) Lieu d'élevage:
Place where bred:
Luogo dell'allevamento:
- (10) Naisseur(s):
Breeder(s):
Allevatore(i):
- (11) Certificat d'origine validé le:
par:
Origin certificate validated on:
by:
Certificato di origine convalidato il:
da:
- Nom de l'autorité compétente:
Name of the competent authority
Nome dell'autorità competente
 - Adresse:
Address
Indirizzo
 - N° de téléphone:
Telephone number
Numero di telefono
 - N° de télécopie:
Telecopy number
Numero di telecopia
 - Signature
(nom en lettres capitales et qualité du signataire)
Signature
(Name in capital letters and capacity of signatory)
Firma
(cognome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario)
 - Cachet
Stamp
Timbro



(2) Nom - Name:
Nome

(5) Race - Breed:
Razza

(3) Sexe - Sex:
Sesso

(4) Robe - Colour:
Mantello

(19) Signalement relevé sous la mère par:
Description taken with dam by:
Caratteristiche della madre rilevate da:

Tête:
Head
Testa

Ant. G:
Foreleg L
Ant. S

Ant. D:
Foreleg R
Ant. D

Post G:
Hindleg L
Post. S

Post D:
Hindleg R
Post. D

Corps:
Body
Corpo

Marques:
Markings
Caratteristiche

Le:
On
Addì

(20) Circonscription:
District
Circoscrizione

(21) Signature et cachet du vétérinaire agréé
(ou de l'autorité compétente)
Signature and stamp of qualified veterinary surgeon
(or competent authority)
(en lettres capitales)
(in capital letters)

Firma (in lettere maiuscole) e timbro del veterinario
autorizzato [o dell'autorità competente]

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

(90/428/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli equini figurano in quanto animali vivi nell'elenco di prodotti contenuti nell'allegato II del trattato;

considerando che, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equini e l'aumento della produttività del settore, occorre stabilire a livello comunitario norme in materia di scambi intracomunitari di equini destinati a concorsi;

considerando che l'allevamento dei cavalli, e in particolare dei cavalli da corsa, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole; che esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che nella Comunità esistono disparità tra le norme che disciplinano l'accesso ai concorsi; che tali disparità possono costituire un ostacolo per gli scambi intracomunitari;

considerando che gli scambi di equini destinati a concorsi e la partecipazione a tali concorsi possono essere compromessi dalle disparità esistenti nelle regolamentazioni concernenti la destinazione di una percentuale dell'importo delle vincite e dei proventi alla salvaguardia, alla promozione ed al miglioramento dell'allevamento negli Stati membri; che l'instaurazione di un libero accesso ai concorsi presuppone l'armonizzazione di dette regolamentazioni;

considerando che, in attesa di questa armonizzazione, conviene, soprattutto per mantenere ed incrementare la produttività nel settore, autorizzare gli Stati membri a riservare una percentuale delle vincite e dei proventi alla salvaguardia, alla promozione ed al miglioramento dei loro allevamenti; che occorre tuttavia fissare un massimale per questa percentuale;

considerando che è opportuno adottare le misure di applicazione in taluni settori di carattere tecnico; che è necessario, per l'attuazione delle misure previste, definire una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni per gli scambi di equini destinati a concorsi e le condizioni di partecipazione di tali equini ai concorsi.

*Articolo 2*Ai fini della presente direttiva, sono applicabili le definizioni contenute nell'articolo 2 della direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equini ⁽⁴⁾.

Inoltre, si intende per «concorso» qualsiasi competizione ippica, in particolare le corse e le prove di salto degli ostacoli (jumping), di «dressage», di tiro, di modello e di andatura.

Articolo 3

1. Le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni fra equini registrati nello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini registrati in un altro Stato membro.

2. Le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni tra equini originari dello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini originari di un altro Stato membro.

Articolo 4

1. Il disposto dell'articolo 3 concerne, in particolare:

- a) i criteri e in particolare i limiti, minimi o massimi, per l'iscrizione al concorso,
- b) la valutazione durante il concorso,

⁽⁴⁾ Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹⁾ GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 61.⁽²⁾ GU n. C 149 del 18. 6. 1990.⁽³⁾ GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 46.

c) le vincite o i proventi inerenti al concorso.

2. Tuttavia,

— gli obblighi di cui all'articolo 3 lasciano impregiudicata la facoltà di organizzare:

- a) concorsi riservati agli equini iscritti in un determinato libro genealogico, ai fini di un miglioramento della razza;
- b) concorsi regionali, ai fini di una selezione degli equini;
- c) manifestazioni di carattere storico o tradizionale.

Lo Stato membro che intende avvalersi di tale facoltà, ne informa preventivamente e in maniera generale, la Commissione;

— gli Stati membri sono autorizzati a riservare, per ciascun concorso o tipo di concorso, tramite organismi ufficialmente abilitati o riconosciuti a tal fine, una determinata percentuale dell'importo delle vincite o dei proventi di cui al paragrafo 1, lettera c) per la salvaguardia, la promozione e il miglioramento dell'allevamento.

Tale percentuale non dovrà superare il 30 % nel 1991, il 25 % nel 1992 e il 20 % dal 1993.

I criteri per la distribuzione di tali fondi nello Stato membro interessato vengono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri nell'ambito del comitato zootecnico permanente.

Anteriormente al 31 dicembre 1992, il Consiglio riesaminerà le condizioni di applicazione di queste disposizioni in base ad una relazione della Commissione che tenga conto dei progressi di armonizzazione realizzati sull'insieme dei problemi sollevati dalle condizioni di allevamento dei cavalli da concorso, corredata di proposte appropriate sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

3. Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura indicata all'articolo 6.

Articolo 5

1. In attesa delle decisioni da adottare a norma dell'articolo 4 della direttiva 90/427/CEE, nell'ipotesi in cui venga negata l'iscrizione a un concorso ad un equino registrato in uno Stato membro, i motivi del diniego devono essere comunicati per iscritto al proprietario o al suo mandatario.

2. Nel caso contemplato dal paragrafo 1, il proprietario o il suo mandatario ha il diritto di ottenere il parere di un esperto, alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE ⁽¹⁾ che sono applicabili *mutatis mutandis*.

3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

Nel caso in cui si fa riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il Comitato zootecnico permanente, istituito con la decisione 77/505/CEE ⁽²⁾, delibera conformemente alle regole fissate nell'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE ⁽³⁾.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 16.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina

(90/429/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che nella direttiva 64/432/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/360/CEE ⁽⁵⁾, figurano disposizioni sui problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; che la direttiva 72/462/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/227/CEE ⁽⁷⁾, contiene peraltro disposizioni sui problemi di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, provenienti dai paesi terzi;

considerando che le disposizioni precitate hanno permesso di assicurare che il paese di provenienza garantisca il rispetto dei criteri di polizia sanitaria per quanto riguarda gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di animali delle specie bovina e suina, il che permette di scartare quasi del tutto i rischi di propagazione delle malattie degli animali; che esiste tuttavia un certo rischio di propagazione di queste malattie nel caso di scambi di sperma;

considerando che, nell'ambito della politica comunitaria di armonizzazione delle disposizioni nazionali di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali e dei loro prodotti, è oramai necessario istituire un regime armonizzato per gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di sperma di suini;

considerando che per gli scambi intracomunitari di sperma lo Stato membro in cui lo sperma è raccolto deve aver l'obbligo di garantire che lo sperma sia raccolto e trattato in centri di raccolta riconosciuti e controllati, che esso provenga da

animali il cui stato sanitario sia tale da scartare i rischi di propagazione delle malattie degli animali, che esso sia raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato secondo norme che permettano di preservarne lo stato sanitario e che sia scortato da un certificato sanitario durante l'inoltro nel paese destinatario, per assicurare il rispetto di queste garanzie;

considerando che le diverse politiche seguite in seno alla Comunità in materia di vaccinazione contro talune malattie giustificano il mantenimento di deroghe, limitate nel tempo, le quali autorizzano gli Stati membri ad esigere, per quanto riguarda talune malattie, una protezione supplementare contro dette malattie;

considerando che per l'importazione nella Comunità di sperma proveniente da paesi terzi occorre stabilire un elenco di paesi terzi in base a norme sanitarie; che indipendentemente dall'esistenza di questo elenco gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'importazione di sperma solo quando esso provenga da centri di raccolta che rispettino talune norme e che siano ufficialmente controllati; che occorre inoltre fissare, in funzione delle circostanze, norme specifiche di polizia sanitaria applicabili ai paesi figuranti nell'elenco; che occorre inoltre poter procedere a controlli in loco per verificare il rispetto di queste norme;

considerando che conviene estendere alla presente direttiva le regole e procedure di controllo previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁸⁾;

considerando che per prevenire la trasmissione di talune malattie contagiose occorre procedere ad un controllo d'importazione non appena una partita di sperma giunga sul territorio della Comunità, tranne nei casi in cui si tratti di un transito esterno;

considerando che occorre permettere che uno Stato membro prenda misure di urgenza qualora si manifestino malattie contagiose in un altro Stato membro o in un paese terzo; che occorre che i pericoli insiti in tali malattie e le misure di difesa da esse rese necessarie siano valutati nello stesso modo in tutta la Comunità; che a questo fine occorre istituire, in seno al comitato veterinario permanente, una procedura comunitaria d'urgenza per prendere le misure necessarie;

⁽¹⁾ GU n. C 267 del 6. 10. 1983, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 140 del 28. 5. 1984, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU n. L 395 del 31. 12. 1989, pag. 13.

considerando che occorre incaricare la Commissione di prendere talune misure di applicazione della presente direttiva; che a questo fine occorre prevedere una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al Comitato veterinario permanente;

considerando infine che la presente direttiva non riguarda gli scambi di sperma prodotto prima della data in cui gli Stati membri dovranno conformarvisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di sperma di animali della specie suina.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano all'articolo 2 delle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE, 88/407/CEE ⁽¹⁾ e 90/425/CEE ⁽²⁾.

Inoltre, si intende per «sperma» il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie suina, tal quale, preparato o diluito.

CAPITOLO II

Scambi intracomunitari

Articolo 3

Ogni Stato membro vigila a che sia destinato agli scambi soltanto sperma che soddisfi le condizioni generali seguenti:

- a) essere stato raccolto e trattato, in vista della fecondazione artificiale, presso un centro di raccolta riconosciuto, dal punto di vista sanitario, ai fini degli scambi intracomunitari in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1;
- b) provenire da animali della specie suina, il cui stato sanitario sia conforme all'allegato B;
- c) essere stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in conformità degli allegati A e C.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

⁽²⁾ Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

1. Fino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri in cui tutti i centri di raccolta comprendono solamente animali non vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della malattia d'Aujeszky, conformemente alla presente direttiva:

- possono rifiutare l'introduzione sul loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta che non hanno lo stesso statuto,
- non possono tuttavia opporsi all'ammissione di sperma proveniente da verri vaccinati in un centro di raccolta con vaccino privato di globulina I, a condizione che:
 - tale vaccinazione sia stata effettuata soltanto su verri sieronegativi quanto al virus della malattia d'Aujeszky,
 - gli esami sierologici effettuati non prima di tre settimane dopo la vaccinazione su questi verri non rivelino la presenza di anticorpi indotti dal virus della malattia.

In questo caso un campione di sperma di ogni raccolta giornaliera destinato agli scambi può essere sottoposto a una prova di isolamento del virus in un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro destinatario.

Il presente paragrafo è applicabile soltanto quando la Commissione avrà stabilito, al più tardi il 1° luglio 1991, secondo la procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto del parere del comitato scientifico veterinario — in particolare per quanto concerne la frequenza dei test da effettuare nei centri, le prove di isolamento dal virus, nonché l'efficacia e la sicurezza del vaccino privato di globuline I — i protocolli relativi ai test da utilizzare per questi esami.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 si può decidere di estendere a una parte del territorio di uno Stato membro il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 nella misura in cui tutti i centri di raccolta di questa parte del territorio contengano unicamente animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della malattia d'Aujeszky.

3. Anteriormente al 31 dicembre 1992 il Consiglio riesamina il presente articolo sulla base di una relazione della Commissione, corredata di eventuali proposte.

Articolo 5

1. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro di raccolta dello sperma vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, lettera a) venga concesso soltanto se sono rispettate le condizioni di cui all'allegato A e se il centro rispetta le altre condizioni della presente direttiva.

Lo Stato membro provvede altresì a che un veterinario ufficiale controlli il rispetto di tali disposizioni. Il veterinario propone la revoca del riconoscimento quando una o più di esse non sono più ripetute.

2. Tutti i centri di raccolta dello sperma riconosciuti sono iscritti in un elenco e provvisti di un numero di riconoscimento veterinario. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri di raccolta dello sperma nonché i relativi numeri di riconoscimento veterinario e notifica loro l'eventuale revoca del riconoscimento.

3. Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 6

1. Gli Stati membri vigilano a che ogni partita di sperma sia accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello dell'allegato D e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta.

Detto certificato deve:

- a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in una di quelle dello Stato membro destinatario;
- b) nell'esemplare originale, scortare la partita fino a destinazione;
- c) consistere di un solo foglio;
- d) essere previsto per un solo destinatario.

2. Lo Stato membro destinatario può prendere, oltre alle misure di cui all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, purché questa non alteri la validità dello sperma, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.

CAPITOLO III

Importazioni in provenienza dai paesi terzi

Articolo 7

1. Uno Stato membro può autorizzare unicamente l'importazione di sperma proveniente dai paesi terzi che figurano in un elenco da elaborare secondo la procedura prevista all'articolo 19. L'elenco può essere completato o modificato secondo la procedura prevista all'articolo 18.

2. Per decidere se un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

- a) dello Stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici in tale paese, specialmente per quanto riguarda le malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria ambientale di tale paese, suscettibili di compromettere la salute dell'insieme del bestiame degli Stati membri;
- b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese in merito alla presenza nel suo territorio di malattie contagiose degli animali, specialmente quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie;
- c) della normativa di tale paese in merito alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali;
- d) della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono;
- e) dell'organizzazione e dell'applicazione delle misure profilattiche e di lotta contro le malattie contagiose degli animali;
- f) delle garanzie che il paese terzo può offrire per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

3. L'elenco previsto al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 19, è elaborato un elenco di centri di raccolta dello sperma in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma originario di paesi terzi. Tale elenco può essere completato o modificato secondo la stessa procedura.

2. Per decidere se un centro di raccolta dello sperma situato in un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare del controllo veterinario esercitato in detto paese terzo in merito alle modalità di produzione dello sperma, dei poteri di cui dispongono i suoi servizi veterinari e della sorveglianza a cui sono sottoposti i suoi centri di raccolta dello sperma.

3. L'iscrizione di un centro di raccolta dello sperma nell'elenco di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto se esso:

- a) è situato in uno dei paesi figuranti nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
- b) soddisfa le esigenze dell'allegato A, capitoli I e II;
- c) è stato ufficialmente riconosciuto per le esportazioni verso la Comunità dai servizi veterinari del paese terzo interessato;
- d) si trova sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro nel paese terzo in questione;
- e) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato.

Articolo 9

1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno tre mesi nel territorio di un paese terzo figurante nell'elenco elaborato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 1 e il paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma proveniente da un paese terzo che figura nell'elenco soltanto a condizione che detto sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 18, per le importazioni di sperma da tale paese.

Ai fini dell'adozione delle norme di cui al primo comma devono essere presi in considerazione gli elementi seguenti:

- a) la situazione sanitaria della zona circostante il centro di raccolta dello sperma, con riferimento speciale alle malattie figuranti nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizootie;
- b) lo stato sanitario di tutti gli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma e le prescrizioni in materia di esami;
- c) lo stato sanitario dell'animale donatore e le prescrizioni relative agli esami;
- d) le prescrizioni relative agli esami cui deve essere sottoposto lo sperma.

3. Per quanto riguarda la fissazione delle condizioni di polizia sanitaria, si applicano, come base di riferimento, le norme definite nel capitolo II e negli allegati corrispondenti. Può essere deciso caso per caso, secondo la procedura prevista all'articolo 18, di derogare a tali disposizioni quando il paese terzo interessato offra garanzie sanitarie simili almeno equivalenti in materia di polizia sanitaria.

4. Si applica l'articolo 4.

Articolo 10

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dello sperma soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo di raccolta.

Il certificato deve:

- a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario e in una di quelle dello Stato membro ove si effettua il controllo all'importazione previsto all'articolo 11;
- b) nell'esemplare originale, scortare lo sperma fino a destinazione;
- c) consistere di un solo foglio;
- d) essere previsto per un solo destinatario.

2. Il certificato deve essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 11

1. Ciascuno Stato membro vigila affinché ogni partita di sperma che giunge nel territorio doganale della Comunità sia sottoposta ad un controllo prima di essere messa in libera pratica o sottoposta ad un regime doganale e vieta l'introduzione dello sperma nella Comunità qualora dal controllo effettuato all'arrivo della partita risulti che:

- lo sperma non proviene dal territorio di un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 7, paragrafo 1;
- lo sperma non proviene da un centro di raccolta dello sperma figurante nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- lo sperma proviene da un territorio di un paese terzo da cui sono proibite le importazioni in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2;
- il certificato sanitario che scorta lo sperma non è conforme alle condizioni che sono previste all'articolo 10 e che sono fissate in applicazione dello stesso.

Il presente paragrafo non si applica alle partite di sperma giunte nel territorio doganale della Comunità e sottoposte ad un regime di transito doganale per essere avviate verso un luogo di destinazione situato al di fuori di detto territorio.

Esso è tuttavia applicabile in caso di rinuncia al transito doganale nel corso del trasporto attraverso il territorio della Comunità.

2. Lo Stato membro destinatario può prendere le misure necessarie, compresa la quarantena, purché questa non alteri la validità dello sperma, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.

3. Se l'introduzione dello sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 e il paese terzo esportatore non autorizza la rispeditura, entro trenta giorni se si tratta di sperma surgelato, immediatamente se si tratta di sperma fresco, l'autorità veterinaria competente dello Stato membro destinatario può ordinare la distruzione dello sperma stesso.

Articolo 12

Ogni partita di sperma la cui introduzione nella Comunità sia stata autorizzata da uno Stato membro in base al controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, quando è inoltrata verso il territorio di un altro Stato membro deve essere scortata dal certificato originale o da una copia autenticata dello stesso, debitamente firmati dall'autorità competente responsabile del controllo effettuato a norma dell'articolo 11.

Articolo 13

Se sono decise misure di distruzione in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, le relative spese sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

CAPITOLO IV

Misure di salvaguardia e di controllo

Articolo 14

Le regole previste dalla direttiva 90/425/CEE sono applicabili, in particolare per quanto concerne i controlli all'origine, l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli da effettuarsi dallo Stato membro di destinazione.

Articolo 15

1. Per gli scambi intracomunitari sono applicabili le misure di salvaguardia di cui all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE.

2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 10, qualora una malattia contagiosa degli animali, suscettibile di essere propagata dallo sperma e di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno degli Stati membri, si manifesti o si propaghi in un paese terzo, o qualora lo giustifichi ogni altro motivo di polizia sanitaria, lo Stato membro destinatario vieta l'importazione dello sperma sia che si tratti di importazione diretta o di importazione indiretta tramite un altro Stato membro e che lo sperma provenga da questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo.

Le misure prese dagli Stati membri sulla base del primo comma e la relativa abrogazione devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione con l'indicazione dei motivi che giustificano dette misure.

Secondo la procedura prevista all'articolo 18, si può decidere che tali misure devono essere modificate, in particolare per assicurarne il coordinamento con quelle prese dagli altri Stati membri, oppure abrogate.

Se si verifica la situazione di cui al primo comma e se si rivela necessario che anche altri Stati membri applichino le misure prese a norma di detto comma ed eventualmente modificate conformemente al terzo comma le necessarie misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18.

La ripresa delle importazioni in provenienza dal paese terzo interessato è autorizzata secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 16

1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, a controlli in loco là dove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva.

Il paese di raccolta nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento del loro compito. La

Commissione informa il paese di raccolta interessato sui risultati dei controlli effettuati.

Il paese di raccolta interessato prende le misure eventualmente necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo. Qualora il paese di raccolta non prenda dette misure, la Commissione, previo esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente, può fare ricorso all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma ed all'articolo 5.

2. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, segnatamente per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, primo comma, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 17

Gli allegati della presente direttiva sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18, per adeguarli all'evoluzione tecnologica.

Articolo 18

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE ⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure progettate e le mette immediatamente in applicazione se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

immediatamente in applicazione, salvo nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 19

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure progettate e le mette immediatamente in applicazione se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione, salvo nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 20

1. La presente direttiva non è applicabile allo sperma raccolto e trattato in uno Stato membro anteriormente al 31 dicembre 1991.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri non applicano alle importazioni di sperma in provenienza dai paesi terzi condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione del capitolo II.

Articolo 21

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. O'KENNEDY

ALLEGATO A

CAPITOLO I

Condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma

I centri di raccolta dello sperma devono:

- a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro;
- b) disporre almeno di:
 - i) locali di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento;
 - ii) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulizia e la disinfezione o la sterilizzazione delle attrezzature;
 - iii) un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;
 - iv) un locale di immagazzinamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;
- c) essere costruiti od isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;
- d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali;
- f) essere progettati in modo che la zona di stabulazione degli animali siano materialmente separata dagli impianti di trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di immagazzinamento dello sperma.

CAPITOLO II

Condizioni relative alla sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma

I centri di raccolta devono:

- a) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali maschi della specie di cui deve essere raccolto lo sperma;
- b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro, uno schedario o un supporto informatico di tutti i suini presenti nello stesso stabilimento, con l'annotazione dei particolari relativi alla razza, alla data di nascita ed all'identificazione di ciascuno di essi, nonché un registro, uno schedario o un supporto informatico concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate e contenente dati provenienti dal fascicolo sullo stato di malattia o di salute di ciascun animale;
- c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel corso delle quali saranno controllate le condizioni di riconoscimento e sorveglianza;
- d) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;
- e) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;
- f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:
 - i) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso i centri riconosciuti, senza venire in contatto con alcun'altra partita di sperma;
 - ii) la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;
 - iii) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego;
 - iv) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma — compresi additivi o un diluente — siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale rischio;

-
- v) i recipienti destinati all'immagazzinamento e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio di ogni riempimento;
 - vi) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;
 - vii) ogni raccolta di sperma separata o non in singole dosi sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore e il nome e numero di registrazione dal centro, preceduto dal nome del paese di origine, eventualmente in forma di codice; le caratteristiche ed il modello del contrassegno saranno stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 19.

ALLEGATO B

CAPITOLO I

Condizioni applicabili all'ammissione degli animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma

1. Tutti i verri ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono:
 - a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno 30 giorni in installazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro ed in cui si trovano solamente verri che sono almeno dello stesso stato sanitario;
 - b) essere stati scelti prima dell'isolamento di cui alla lettera a), da mandrie o da aziende:
 - i) ufficialmente indenni da peste suina classica;
 - ii) indenni da brucellosi;
 - iii) nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica sia stato presente nei 12 mesi precedenti;
 - iv) nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia d'Aujeszky sia stata osservata nei 12 mesi precedenti;
 - v) che non formino oggetto di divieti conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la peste suina africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l'afta epizootica.Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore;
 - c) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera a) e durante i 30 giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti:
 - i) reazione di fissazione del complemento secondo l'allegato C della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la brucellosi;
 - ii) — nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali,
— nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI;
 - iii) fino all'attuazione di una politica comunitaria in materia di lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la ricerca dell'afta epizootica;
 - iv) test ELISA o sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica.L'autorità competente può permettere che i controlli di cui alla lettera c) siano effettuati nel luogo di isolamento, purché i risultati siano conosciuti prima dell'inizio del periodo di isolamento di 30 giorni previsto alla lettera d);
 - d) essere stati sottoposti durante gli ultimi quindici giorni del periodo di isolamento di almeno 30 giorni di cui alla lettera a), con risultati negativi, alle prove seguenti:
 - i) sieroagglutinazione secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml e una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT);
 - ii) — nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali,
— nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI;
 - iii) fino all'attuazione di una politica comunitaria in materia di lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la ricerca dell'afta epizootica;
 - iv) test microscopico di agglutinazione per la ricerca della leptospirosi (siero-virus pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava e ballum) o aver subito un trattamento contro la leptospirosi comportante due iniezioni di streptomina a 14 giorni di intervallo (25 mg/kg di peso vivo).

Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di apparizione di casi di afta epizootica e di peste suina, se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, la competente autorità prende le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati.
4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatto salvo il punto 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:
 - a) essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica o di peste suina;
 - b) essere indenne, da almeno 3 mesi, da afta epizootica e brucellosi;
 - c) essere indenne, da almeno 30 giorni, dalla malattia d'Aujeszky nonché da qualsiasi malattia dei suini soggetta ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE.
5. A condizione che le esigenze del punto 4 risultino rispettate e che durante i precedenti 12 mesi siano stati effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto. L'animale interessato non deve venire a contatto diretto o indiretto con animali a zoccolo fesso di stato sanitario inferiore e il mezzo di trasporto deve essere stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in Stati membri diversi, deve essere rispettata la direttiva 64/432/CEE.

CAPITOLO II

Esami di routine da applicare a tutti i verri di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

1. Tutti i verri presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti, con esito negativo, al momento di lasciare il centro, alle seguenti prove:
 - i) — nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali,
— nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI;
 - ii) nell'attesa dell'attuazione di una politica comunitaria di lotta contro l'afta epizootica, test ELISA per la ricerca di questa malattia;
 - iii) prova di fissazione del complemento, effettuata secondo l'allegato C della direttiva 64/432/CEE, per quanto concerne la brucellosi;
 - iv) test ELISA o prova di sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica.Inoltre tutti i verri presenti per più di 12 mesi nel centro di raccolta devono essere sottoposti alle prove di cui ai punti i) e iii) al più tardi 18 mesi dopo la loro ammissione.
2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.
3. Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di apparizione di casi di afta epizootica e di peste suina, se qualcuna delle prove di cui al punto 1 risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non può essere ammesso agli scambi intracomunitari.


Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso agli scambi intracomunitari sinché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

ALLEGATO C

Condizioni relative allo sperma raccolto presso centri riconosciuti di raccolta dello sperma e destinato agli scambi intracomunitari

1. Lo sperma deve provenire da animali che:
 - a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta;
 - b) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica;
 - c) rispondano alle esigenze del capitolo I dell'allegato B;
 - d) che non vengano ammessi alla monta naturale;
 - e) che si trovino presso centri di raccolta dello sperma che siano rimasti indenni da afta epizootica durante 3 mesi almeno prima della distribuzione e che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano verificati casi di afta epizootica e che inoltre non siano situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni delle direttive concernenti le malattie contagiose della specie suina;
 - f) che abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma che per un periodo di 30 giorni immediatamente prima della raccolta siano rimasti indenni dalle malattie dei suini soggette ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE e dalla malattia di Aujeszky.
2. Occorre aggiungere nello sperma diluito definitivo una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire ed i micoplasmi. Tale combinazione deve avere un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti:
 - 500 ui per ml streptomina,
 - 500 ui per ml penicillina,
 - 150 µg per ml lincomicina,
 - 300 µg per ml spectinomina.Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti.
3. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:
 - i) essere immagazzinato conformemente ai capitoli I e II dell'allegato A prima della spedizione;
 - ii) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

ALLEGATO D

1. Speditore (nome e indirizzo completi)		CERTIFICATO SANITARIO	
		N.	ORIGINALE
3. Destinatario (nome e indirizzo completi)		2. Stato membro di raccolta	
		4. Autorità competente	
Note a) Per ogni partita di sperma viene rilasciato un certificato distinto. b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita sino al luogo di destinazione.		5. Autorità locale competente	
6. Località di carico		7. Nome e indirizzo del centro di raccolta di sperma	
8. Mezzo di trasporto			
9. Località e Stato membro di destinazione		10. Nome di registrazione del centro di raccolta di sperma	
11. Numero e contrassegno dei recipienti contenenti lo sperma			
12. Identificazione della partita di sperma			
a) Numero di dosi		b) Data o date di raccolta	c) Razza
d) Identificazione dell'animale donatore			
13. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: ...			
<p>a) lo sperma sopra descritto è stato raccolto, trattato e immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 90/429/CEE;</p> <p>b) che lo sperma sopra descritto è stato raccolto da verri</p> <p>i) in un centro di raccolta che comprende soltanto animali non vaccinati contro la malattia di Aujeszky e sottoposti, con risultato negativo, alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della malattia di Aujeszky, conformemente alla direttiva 90/429/CEE (*); oppure</p> <p>ii) in un centro di raccolta in cui tutti i verri o parte degli stessi sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina GI; questi verri sono stati sieronegativi quanto alla malattia di Aujeszky prima della vaccinazione e sono stati sottoposti di nuovo, tre settimane dopo, ad un esame sierologico che non ha rivelato la presenza di anticorpi indotti dal virus della malattia; in questo caso lo sperma di ogni partita è stato sottoposto ad una prova di isolamento del virus della malattia di Aujeszky nel laboratorio di (?), con reazione negativa (*);</p> <p>c) lo sperma sopradescritto è stato inviato al luogo di carico in recipienti sigillati, in condizioni rispondenti alle norme della direttiva 90/429/CEE.</p>			
		Fatto a addi	
		Firma	
		Nome e qualifica (in lettere maiuscole):	
		
		
<p>(*) Cancellare se del caso.</p> <p>(?) Nome del laboratorio, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/429/CEE.</p>			